Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1905 — **Roma — Mercoledì 1° marzo** — **Numero 50**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*	**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**	**AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero **713** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 17 e 37 del R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095, che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari della preesistente legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici;

Visto il R. decreto 9 maggio 1901, n. 327, con cui fu approvato il regolamento per la esecuzione della legge 2 aprile 1885 (testo unico), n. 3095, sui porti, spiagge e fari;

Udito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio, e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, per la esecuzione della legge 2 aprile 1885 (testo unico), n. 3095, sui porti, spiagge e fari.

È abrogato il regolamento approvato con R. decreto 9 maggio 1901, n. 327, per la esecuzione della legge medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO
per la esecuzione della legge 2 aprile 1885, n. 3095 sui porti, spiagge e fari

PARTE PRIMA
Classificazione, lavori e spese dei porti, spiagge e fari

CAPO I.
Disposizioni generali.

Art. 1.

Le attribuzioni e l'ingerenza devolute al Ministero dei lavori pubblici sulla esecuzione delle opere marittime sono subordinate a preventivi concerti da prendersi, a termini dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, col Ministero della marina, in quanto le opere stesse possano interessare la sicurezza, la facilità e la regolarità della navigazione, ed, oltre che con lo stesso Ministero, anche con quello della guerra, ogni qualvolta, trattandosi di nuovi lavori, questi possano avere influenza o relazione con la difesa militare e la sicurezza dello Stato.

Art. 2.

Sono opere nuove straordinarie quelle che, creando ciò che non esiste o modificando ciò che esiste, ottengono uno scopo nuovo, o cangiano essenzialmente quello che prima di esse si raggiungeva.

Sono invece opere di manutenzione o di miglioramento quelle che tendono a mantenere ciò che esiste o ad accrescerne gli effetti utili.

È opera nuova straordinaria l'escavazione, quando è generale, estesa a tutto il porto o alla massima parte di esso per renderlo atto a navi di maggiore portata; è opera di manutenzione o miglioramento quando serve a mantenere, alla profondità normale stabilita, i fondali del porto, od a portare alla stessa profondità qualche ristretta zona di esso.

Art. 3.

Per la relazione che annualmente dev'essere fatta al Parlamento, secondo quanto dispone l'art. 40 della legge, gli uffici del Genio civile trasmetteranno al Ministero dei lavori pubblici, nell'agosto di ogni anno, parziali relazioni sui servizi dei porti e delle spiagge, relazioni che dovranno in special modo contenere notizie sulla estensione e sullo sviluppo delle nuove opere eseguite, sulla manutenzione di quelle esistenti e sulle spese incontrate.

Art. 4.

Anche le Capitanerie di porto compileranno ogni anno speciali relazioni sui risultati ottenuti nei riguardi della navigazione e del commercio dalle nuove opere eseguite, e le trasmetteranno entro il mese di agosto al Ministero della marina, il quale ne darà comunicazione a quello dei lavori pubblici.

CAPO II.
Della classificazione dei porti marittimi.

Art. 5.

Interessano la sicurezza della navigazione generale, come servienti unicamente al rifugio delle navi, e sono quindi da iscriversi in 1ª categoria, i porti e le spiagge, dove le navi effettivamente si riparano solo in tempi fortunosi, in attesa del momento propizio per riprendere la rotta.

Se servono anche pel commercio, sono di 1ª categoria quando il tonnellaggio annuo complessivo delle navi che vi hanno appoggiato per rifugio sia prevalentemente superiore al tonnellaggio annuo complessivo nelle merci imbarcate e sbarcate.

Per stabilire questa prevalenza dovrà aversi riguardo alla media dell'ultimo quinquennio, e non si terrà conto delle navi che hanno fatto rilascio volontario.

Art. 6.

I porti e le spiagge che devono classificarsi in 1ª categoria come servienti unicamente o precipuamente alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, sono quelli riconosciuti come tali di concerto dai ministri dei lavori pubblici, della guerra e della marina.

Quando non sia più riconosciuto in essi tale carattere, nè debbano essere conservati nella 1ª categoria in applicazione dell'articolo precedente, passeranno nella 2ª categoria, e saranno iscritti nella classe competente, secondo la loro importanza commerciale, a norma della legge e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 7.

I Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici, della marina e dell'agricoltura, industria e commercio, per mezzo dei dipendenti uffici locali, raccoglieranno annualmente, nei limiti delle rispettive attribuzioni, i dati statistici necessari per accertare quale sia il movimento di navigazione ed il tonnellaggio delle merci e dei prodotti imbarcati e sbarcati nei singoli porti; quali siano le provincie ed i comuni che si servono di essi nel senso di cui al 4° comma dell'art. 8 della legge, tenendo conto principalmente della quantità annua di merci, derrate e prodotti importati ed esportati; quali strade ordinarie o ferrate congiungano le provincie ed i comuni coi porti nei quali hanno interesse; quale sia la popolazione delle provincie e dei comuni medesimi, quale l'ammontare annuo complessivo dell'imposta erariale sulla ricchezza mobile, sui terreni e sui fabbricati.

Opportune istruzioni saranno impartite all'uopo a detti uffici locali, d'accordo fra i Ministeri interessati.

A cura di quello dei lavori pubblici le indicazioni e i dati statistici, di cui sopra è cenno, verranno annualmente annotati in apposito registro.

Art. 8.

In base alle notizie, di cui nel precedente articolo, e tenuto conto dei requisiti indicati negli articoli 5 e 6 del presente regolamento e nell'art. 2 della legge, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio del commercio, il Consiglio superiore di marina ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, formerà gli elenchi di classificazione dei porti, e li comunicherà poi completati, a norma dell'art. 10 della legge, ai consigli delle provincie e dei comuni interessati per le loro osservazioni. Indi, sentito il Consiglio di Stato, promuoverà il R. decreto di cui all'art. 6 della legge.

Il decreto avrà effetto e sarà applicato fino a che con altro successivo non venga modificato o revocato, salva l'ipotesi di cui all'art. 33, capoverso, della legge 2 giugno 1889, n. 6166, sul Consiglio di Stato.

Uguale procedimento sarà seguito per le opere che nei porti di 1ª categoria interessano il commercio.

Art. 9.

In avvenire potranno il Ministero dei lavori pubblici promuovere, o gl'interessati richiedere aggiunte o variazioni nell'elenco dei porti di 1ª categoria, o passaggi da una ad altra classe di quelli della 2ª categoria, sempre quando durante un triennio successivo all'attuazione della precedente classificazione si siano verificati, a seconda della variazione che si vuol promuovere o che viene richiesta, i requisiti di che agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

Pel passaggio di un porto da una ad altra serie della 2ª classe si provvederà con R. decreto, senza obbligo di sentire gli enti interessati ed i corpi consultivi.

Art. 10.

La variazione di categoria, di classe o di serie avrà effetto col principio dell'anno finanziario immediatamente successivo alla data del decreto.

Art. 11.

Delle maggiori o minori somme che, per effetto delle variazioni alla 1ª categoria e dei passaggi dall'una all'altra classe della 2ª si avessero da richiedere per le spese ordinarie dei porti, gli uffici

del genio civile presenteranno in tempo opportuno le notizie, agli effetti di cui nell'ultimo alinea dell'art. 3 della legge.

Art. 12.

Il Ministero dei lavori pubblici trasmetterà copia del decreto, di cui nel precedente art. 10, ai competenti prefetti, acciò curino che dalle Provincie e dai Comuni interessati si provveda a stanziare nei loro bilanci le somme necessarie per pagare le quote della spesa a loro carico, derivanti dalla variata classificazione del porto.

Capo III.

Designazione delle opere marittime e competenza della relativa spesa.

Art. 13.

Sono opere che riguardano i porti, le spiaggie e i fari, soggette alle disposizioni del presente regolamento, quelle indicate nell'articolo 5 della legge (testo unico), 2 aprile 1885, n. 3095, e tutte le altre che hanno per iscopo di facilitre il carico, scarico, deposito e trasporto delle merci. Le altre opere d'interesse della navigazione e del commercio marittimo da costruirsi nell'àmbito dei porti o nelle aree demaniali marittime, sono per la loro esecuzione subordinate a preventivi concerti che gl'interessati debbono prendere col Ministero dei lavori pubblici, il quale provvede all'approvazione dei relativi progetti.

Le concessioni relative a tali opere, sieno esse fatte ad enti morali od a privati, sono soggette alle disposizioni del Codice per la marina mercantile ed al relativo regolamento, osservate, ove del caso, le disposizioni dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*.

Art. 14.

Per i porti o spiaggie di 1ª categoria, le spese riguardanti la sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio, indicate nell'art. 6 della legge, sono a carico esclusivo dello Stato, e ad esse si provvede coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

A quelle invece riguardanti la difesa militare e la sicurezza dello Stato si provvede coi fondi dei Ministeri della guerra e della marina, a seconda del caso, e tali opere potranno essere eseguite a cura dei Ministeri medesimi, previa intelligenza con quello dei lavori pubblici.

Art. 15.

Nei porti e spiagge di 1ª categoria le opere che interessano la difesa dell'approdo e dell'ancoraggio sono:

a) quelle che segnalano il porto, i punti pericolosi, l'entrata, l'uscita, i canali di accesso, e d'interna circolazione;

b) quelle che giovano a rendere meglio riparato e sicuro l'ancoraggio, a premunirlo dagli interrimenti, a ridurlo ed a mantenerlo di conveniente profondità;

c) quelle mediante le quali si provvede al regolare e sicuro ormeggio delle navi, ed alla facilità e sicurezza delle loro evoluzioni;

d) quelle necessarie pel rilascio e pel carenaggio delle navi che si rifugiano, o per agevolare alle medesime il modo di alleggerirsi e di riprendere il loro carico, di riparare alle avarie sofferte, di fornirsi di acqua; quelle che servono alle navi stesse per l'imbarco delle provviste occorrenti a proseguire la navigazione; quelle altre infine che concorrono alla conservazione ed al miglioramento del regime idraulico ed igienico del porto.

Art. 16.

Quando una stessa opera interessa promiscuamente varie amministrazioni dello Stato, la spesa relativa viene ripartita in ragione dell'interesse rispettivo.

Se per un'opera progettata od in corso di esecuzione, diretta a soddisfare alle esigenze della navigazione o del commercio, siano richieste modificazioni per renderla propria a soddisfare le esigenze della guerra o della marina per la difesa militare e per la sicurezza dello Stato, o per il servizio della Sanità marittima, della dogana o di altre amministrazioni, la maggior spesa a cui tali modificazioni daranno luogo è a carico esclusivo della interessata amministrazione.

La maggiore spesa sarà determinata di comune accordo fra il Ministero dei lavori pubblici e le altre amministrazioni interessate.

Art. 17.

I porti-canali ed i canali della laguna di Venezia, per quella parte che interessa il commercio marittimo e per l'armatura delle foci, sono considerati come opere marittime in base all'ultimo comma dell'art. 7 della legge.

Art. 18.

La formula, da adottare per la ripartizione delle quote a carico dei Comuni interessati per uno stesso porto, è la seguente:

$$q=\frac{(R+P)\,[3l-(D+2d)]}{-\,(R+P)\,[3l-(D+2d)]}$$

nella quale R rappresenterà il tributo principale che si paga in un anno dal Comune, P la popolazione del Comune che, agli effetti legali, non può essere nè maggiore, nè minore di quella risultante dall'ultimo censimento generale del Regno, D la distanza fra il Comune ed il porto da percorrersi per ferrovia; d la distanza da percorrersi per via ordinaria, e l il massimo valore di $D+d$.

Quando per tutta la distanza interposta fra il Comune ed il porto vi ha una doppia comunicazione mediante una ferrovia od una tramvia a trazione meccanica ed una strada ordinaria, oppure una triplice comunicazione per ferrovia, tramvia e strada ordinaria, la distanza devesi computare secondo il percorso più breve, lungo la ferrovia e la tramvia a trazione meccanica.

La medesima formula si applicherà per la divisione fra più provincie interessate, nel quale caso $D+d$ rappresenterà la distanza dal capoluogo di provincia al porto, e quando il porto fosse nello stesso capoluogo di provincia, fra il centro di densità di popolazione ed il porto stesso.

La cifra corrispondente all'elemento R sarà fornita dal Ministero delle finanze e per esso dalle competenti Agenzie locali delle imposte; la cifra corrispondente all'elemento $D+d$ sarà fornita, quanto a D, dall'Ispettorato generale delle strade ferrate, o per esso dai circoli ferroviari che ne dipendono, e, quanto a d, dal Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale dei ponti e delle strade, o per esso dagli Uffici del genio civile che ne dipendono.

Tutti questi dati dovranno, in ogni caso, riferirsi alla fine dell'anno solare immediatamente precedente a quello in cui avrà luogo la classificazione del porto e la conseguente ripartizione della spesa fra gli enti interessati.

Art. 19.

Agli accordi che le provincie e i Comuni facessero fra di loro, valendosi delle facoltà di cui all'art. 9 della legge, l'Amministrazione dello Stato s'intende estranea per ciò che riguarda la riscossione delle quote relative alle opere obbligatorie.

La riscossione sarà fatta secondo le quote rispettivamente ad esse Provincie o Comuni assegnate col decreto di classificazione del porto, salvo agli enti interessati di provvedere, in via di conguaglio fra di loro, ai rimborsi che risultassero dovuti in base agli accordi sovraccennati.

Art. 20.

I progetti di nuove opere marittime debbono essere sottoposti all'esame delle Commissioni locale e centrale, di cui al capo X del presente regolamento, quando la natura delle opere o la loro importanza lo richiegga.

Art. 21.

Avuto il parere delle Commissioni locale e centrale, il Ministero dei lavori pubblici provvederà all'approvazione dei progetti, dopo sentito il Ministero della marina, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e anche il Consiglio di Stato, quando ciò sia da leggi o

regolamenti prescritto, o quando lo stesso Ministero dei lavori pubblici lo trovi opportuno, tenuto presente il disposto dell'art. 1 del presente regolamento.

Art. 22.

Prima d'intraprendere nuove opere straordinarie, non fatte obbligatorie per legge, nei porti di 2ª e 3ª classe della 2ª categoria, o in quella della 1ª categoria assimilati alle stesse classi per le opere riguardanti il commercio, il Ministero dei lavori pubblici promuoverà, per mezzo delle Prefetture, l'assenso degli enti interessati prescritto dall'art. 13 della legge.

Art. 23.

Nelle spese indicate dall'articolo 15 della legge, ripartibili fra lo Stato e gli enti interessati, si intendono comprese anche quelle relative ai mezzi d'opera, di proprietà dello Stato, impiegati nei lavori.

Faranno parte delle stesse spese le indennità per trasferte dovute agli ufficiali del genio civile per qualsiasi opera marittima nei porti delle prime tre classi della 2ª categoria.

A tale effetto, prima della fine di ogni esercizio finanziario, gli Uffici del genio civile trasmetteranno al Ministero dei lavori pubblici un prospetto delle spese di trasferta distinte per porti, e tale prospetto, approvato dal Ministero, varrà come titolo giustificativo della relativa spesa da ripartirsi fra gl'interessati.

Art. 24.

Il Ministero dei lavori pubblici trasmetterà ogni anno a quello del tesoro la liquidazione delle spese sostenute per ciascun porto, in quanto siano ripartibili fra lo Stato e gli enti interessati, distinguendo le spese ordinarie da quelle straordinarie, e indicando il titolo e la natura di ciascuna di esse, nonchè il modo di ripartizione.

Per tale oggetto si useranno gli uniti moduli nn. 1 e 2.

Art. 25.

I progetti di liquidazione, di cui nel precedente articolo, saranno a cura del Ministero del tesoro, trasmessi, a mezzo delle Prefetture, agli enti interessati, acciocchè prendano cognizione dei pagamenti che debbano fare.

Avendosi ricorsi, non sarà sospesa l'esazione, ma sarà fatta restituzione, se ed in quanto risulterà dovuta.

Capo IV.

Concessione per l'imposizione della tassa supplementare di ancoraggio.

Art. 26.

Con la domanda, di cui all'art. 17 della legge, diretta ad ottenere l'imposizione di una tassa supplementare d'ancoraggio, i Comuni marittimi, oltre al dimostrare gli accordi presi con la Camera di commercio della Provincia, dovranno presentare il progetto dell'opera che si propongono di eseguire, con la perizia della spesa occorrente, indicare quando intendono di cominciare i lavori, e in quanto tempo compierli.

Esporranno poi le ragioni per le quali ritengono che, senza grave pregiudizio del commercio, possa venire applicata la tassa supplementare, della quale indicheranno la misura e la durata. Dichiareranno infine se intendono di eseguire l'opera col solo ricavato della tassa predetta o con quali altri mezzi.

Art. 27.

La domanda, di cui nel precedente articolo, dovrà essere presentata per mezzo del prefetto, il quale, dopo sentiti i Consigli delle provincie e dei comuni interessati, quando non risulti che siano d'accordo col Municipio richiedente, e sentito pure l'Ufficio del genio civile, ne riferirà al Ministero dei lavori pubblici, esponendo in merito il proprio avviso.

Art. 28.

Il Ministero dei lavori pubblici, riconoscendo attendibile la domanda, promuoverà sulla medesima l'esame e il parere del Consiglio superiore della marina, e sentirà quindi nei riguardi tecnici il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 29.

L'imposizione della tassa supplementare è fatta per decreto Reale, su proposta concorde dei Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e della marina, e dopo sentito il Consiglio del commercio e il Consiglio di Stato, secondo quanto è disposto nel terzo comma dell'art. 17 della legge. Col decreto stesso saranno stabilite le norme per l'applicazione della tassa supplementare, prescrivendo le necessarie cautele, mediante controllo da esercitarsi dall'ufficio incaricato dell'emanazione degli ordini di introito indicati dall'art. 100 del regolamento approvato col R. decreto 27 dicembre 1896, n. 584, affinchè la tassa supplementare venga a cessare appena che le riscossioni in base ad essa verificatesi abbiano raggiunto il costo effettivo dell'opera.

Per decreto Reale, sulla proposta concorde dei Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e della marina, potrà farsi cessare la imposizione della tassa supplementare d'ancoraggio, quando sia riconosciuto che non esista più il bisogno per provvedere alle spese dell'opera per la quale fu concessa.

Art. 30.

Il Ministero dei lavori pubblici trasmetterà copia del decreto, di cui nel precedente articolo, a quelli della marina e delle finanze, pei provvedimenti relativi alla riscossione.

Art. 31.

La riscossione della tassa supplementare vien fatta dagli ufficiali del Governo incaricati della riscossione dei diritti marittimi, e da essi versata nella tesoreria dello Stato, verso ritiro di vaglia del tesoro, per essere a suo tempo girati e pagati al Comune, gestore dell'opera in favore della quale deve andar erogato il provento.

Art. 32.

L'ufficiale incaricato della riscossione informerà bimestralmente delle somme introitate e dei versamenti fatti, con l'indicazione del vaglia relativo, l'Ufficio del genio civile, sotto l'alta sorveglianza del quale l'opera viene eseguita.

Tali informazioni saranno poi dallo stesso Ufficio del genio civile riferite al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 33.

I vaglia del tesoro, di cui al precedente articolo 31, saranno pagati al Municipio gestore delle opere, in seguito a sua domanda corredata dei certificati dell'Ufficio del genio civile, comprovante la regolare esecuzione dei lavori e l'ammontare delle relative spese, per le quali si comprenderanno anche quelle indicate nell'art. 15 della legge e 23 del presente regolamento.

Gl'ingegneri capi del genio civile trasmetteranno all'ispettore compartimentale, insieme alle relazioni annuali prescritte dall'art. 12 del regolamento sul servizio del genio civile, approvato con R. decreto 13 dicembre 1894, n. 568, una relazione speciale sull'andamento delle opere nel presente articolo contemplate.

Capo V.

Concessione per la costruzione e l'esercizio di opere marittime.

Art. 34.

Le Provincie, i Comuni, le Camere di commercio e i privati che intendessero ottenere la concessione di costruire opere marittime, in base al primo comma dell'art. 18 della legge, debbono, con la domanda, presentare al Ministero dei lavori pubblici il progetto delle opere che si propongono di eseguire, corredato da una relazione indicante l'ammontare presuntivo della spesa all'uopo necessaria e i mezzi finanziari coi quali intendono farvi fronte.

Art. 35.

Sul progetto e relazione, di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici promuove il parere delle Commissioni di cui al capo X del presente regolamento, giusta le prescrizioni di cui all'art. 20, nonchè del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia per quanto riguarda la natura e struttura delle opere progettate, la loro pubblica utilità e il costo presuntivo di esse, sia

per quanto concerne le condizioni e modalità da osservarsi per la loro regolare costruzione, manutenzione ed esercizio, e sui mezzi finanziari per far fronte alle necessarie spese.

Per le modificazioni od aggiunte che, in seguito al parere di detti Corpi consulenti, si riconoscesse necessario introdurre nei progetti e relazioni di cui sopra, dovranno questi ultimi essere dal Ministero dei lavori pubblici inviati all'ente o persona che li ha prodotti, con le necessarie avvertenze ed osservazioni.

Art. 36.

Il progetto e la relazione, quando siano stati definitivamente approvati dai Corpi tecnici consulenti, di cui al precedente articolo, saranno dal Ministero dei lavori pubblici comunicati, insieme alla domanda, a quello della marina, per l'ulteriore corso della concessione, a' termini dell'art. 18 della legge sui porti e dell'art. 158 del Codice di marina mercantile, corredandoli dei voti e decisioni come sopra emesse dai detti Corpi e di quelle osservazioni e prescrizioni che l'Amministrazione dei lavori pubblici riconoscesse del caso, nonchè di uno schema delle condizioni tecniche cui a parere dell'Amministrazione medesima, dovrà essere subordinata la concessione.

Art. 37.

Il Ministero della marina, avuti gli atti di cui al precedente articolo, provvede agli ulteriori atti di preliminare istruttoria per far luogo, ove ne sia il caso, alla concessione invocata, a senso delle disposizioni contenute nel titolo III, parte I, del Codice di marina mercantile e nel regolamento per la sua esecuzione, sentendo, fra gli altri, l'avviso del Consiglio superiore di marina e degli altri Corpi consulenti indicati all'art. 18 della legge su porti.

Art. 38.

Per la imposizione e riscossione della tassa supplementare d'ancoraggio, di cui all'art. 18 della legge, saranno seguite le norme tracciate nei precedenti articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31; e il pagamento dei vaglia in favore dei concessionari sarà disposto in base ai certificati dell'Ufficio del genio civile come è detto nell'art. 33

Art. 39.

La concessione dell'esercizio di opere marittime non potrà mai eccedere i novant'anni ed al termine della concessione le opere stesse passeranno al demanio pubblico.

Art. 40.

Le tariffe per l'esercizio delle opere marittime concesse non dovranno essere superiori a quelle consimili dei vicini porti esteri, e saranno approvate dal Ministero dei lavori pubblici, di accordo con quello della marina, dopo sentita la Camera di commercio della Provincia nella quale trovasi il porto, e previo avviso del Consiglio del commercio.

Art. 41.

Con l'atto di concessione, da stipularsi a cura dell'Amministrazione marittima nei modi e forme prescritte dal codice e regolamento per la marina mercantile, saranno stabilite le modalità tecniche od amministrative della concessione stessa, tanto nei rapporti fra il concessionario ed i privati, quanto nei rapporti fra esso e il Governo, tenute presenti le vigenti disposizioni in materia di concessioni e di polizia marittima.

Art. 42.

L'atto di concessione non avrà alcun effetto nei rapporti dell'Amministrazione governativa, fino a quando non sia stato debitamente approvato con apposito R. decreto, da promuoversi a cura del Ministero di marina, d'accordo con quello dei lavori pubblici.

Nel caso in cui sia compresa nel decreto stesso anche l'autorizzazione per la imposizione e riscossione della tassa supplementare di ancoraggio, di cui all'art. 17 della legge sui porti ed agli articoli 26 e 38 del presente regolamento, interverrà nella proposta anche il Ministero delle finanze.

Art. 43.

Per assicurarare la regolare esecuzione delle opere nel termine prestabilito, il concessionario dovrà prestare una cauzione, il cui ammontare sarà determinato volta per volta secondo la importanza, la natura e la destinazione delle opere, ma non potrà mai eccedere il ventesimo del costo preventivato delle opere stesse.

Art. 44.

La esecuzione delle opere concesse è soggetta all'alta sorveglianza dell'Ufficio del genio civile, dal quale saranno anche collaudate.

Nelle operazioni di collaudo di opere che interessano il servizio ferroviario dovrà intervenire, in concorso coll'Ufficio del genio civile, anche l'Ufficio di circolo del R. Ispettorato generale delle SS. FF. nella cui giurisdizione trovansi le operere stesse, nonchè un rappresentante dell'Amministrazione che esercita la ferrovia del porto, quest'ultimo col solo voto consultivo.

Dopo il collaudo, ove nulla osti per altri riguardi, sarà restituita la cauzione.

Art. 45.

Non eseguendosi dal concessionario le opere nel tempo e nel modo stabilito, esso decadrà dalla concessione, perderà la cauzione depositata e sarà inoltre responsabile dei danni verso i terzi, a norma del diritto comune.

Art. 46.

Quando il concessionario trascuri la regolare manutenzione delle opere concesse, o in qualche altro modo contravvenga ai patti della concessione, o ne sospenda arbitrariamente l'esercizio, potranno essere dallo Stato sequestrati i proventi delle opere e sospesi i pagamenti dei vaglia del tesoro fatti con gli introiti della tassa supplementare d'ancoraggio. Oltre a ciò potrà essere dichiarata la decadenza della concessione.

Art. 47.

La concessione può essere in ogni tempo revocata, quando a giudizio dell'Amministrazione ciò sia richiesto da cause di pubblica utilità o da ragioni di pubblico servizio. In questo caso il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione, ed al pagamento di tante quote parti del costo delle opere eseguite, quanti sono gli anni mancanti al termine della concessione, salvo che non sia stato diversamente pattuito coll'atto di concessione.

Art. 48.

Alla consegna delle zone acquee o delle aree di pertinenza del demanio marittimo, che si rendessero necessarie per la esecuzione od esercizio delle opere portuarie a termine dell'atto di concessione, verrà provveduto da un funzionario delle Capitanerie di porto con il concorso di un funzionario dell'Amministrazione demaniale.

CAPO VI.

Delle concessioni gratuite di arenili.

Art. 49.

La concessione gratuita di terreni arenili in favore dei Comuni, di che al 2° comma dell'art. 18 della legge, s'intende limitata agli arenili compresi nel territorio del Comune richiedente, appartenenti al pubblico demanio.

Non possono comprendersi nella concessione il lido del mare, e quella zona lungo il medesimo che può occorrere pei pubblici servizi.

Art. 50.

La gratuita concessione degli arenili non è obbligatoria per tutte le opere la cui costruzione possa essere ad un Comune concessa, ma ha luogo soltanto quando le opere siano espressamente riconosciute utili dal Ministero dei lavori pubblici.

Occorre perciò che alla domanda di concessione degli arenili, da presentarsi per mezzo del prefetto al Ministero della marina, i Comuni uniscano il progetto delle opere.

Le opere saranno eseguite a cura del Municipio concessionario e sotto l'alta sorveglianza dell'Ufficio del genio civile, dal quale saranno anche collaudate.

Art. 51.

Nell'atto di concessione degli arenili, da approvarsi dal Ministero della marina, d'accordo con quello dei lavori pubblici e delle

finanze, saranno determinate le modalità e la durata, non mai maggiore di novanta anni, e saranno prescritte le norme per assicurare che i proventi ricavabili dall'uso degli arenili siano dal Comune erogati nel modo dalla legge voluto.

Art. 52.

Entro il limite massimo di novant'anni, fissati dalla legge, la durata della concessione potrà essere maggiore o minore, a seconda della maggiore o minore importanza delle opere cui sono destinati i proventi ricavabili dalle aree da darsi in concessione.

Art. 53.

La consegna degli arenili sarà fatta, a totale spesa del Comune, da un funzionrio della Capitaneria del porto col concorso di un ufficiale del genio civile e di un funzionario dell'amministrazione demaniale.

Art. 54.

I Municipi dovranno destinare preferibilmente ad uso di industrie navali o marittime gli arenili avuti in concessione.

In generale, poi, le opere di natura stabile dovranno essere espressamente autorizzate dal Ministero della marina.

Art. 55.

Quante volte i Municipi affittino i terreni avuti in concessione per uso di costruzioni navali, non potranno percepire che il canone di cinque millesimi al m², come dispone l'art. 50 della legge sui provvedimenti per la marina mercantile.

Art. 56.

Il Comune non potrà imporre tasse o canoni di sorta sugli arenili che servono al tiro ed al varo dei bastimenti, allo stendaggio delle reti, alla pesca ed a simili usi pubblici.

Art. 57.

I Comuni concessionari non potranno nè ordinare, nè permettere estrazione di arena dai terreni avuti in concessione, se non previo regolare permesso della capitaneria di porto, a termine degli articoli 160 e 161 del Codice per la marina mercantile.

Art. 58.

La gratuità della concessione non esonera il municipio concessionario dal pagamento delle spese di contratto e del canone minimo, di cui all'art. 811 del regolamento per la esecuzione del Codice della marina mercantile.

Art. 59.

Quando non siasi potuto dare in concessione ad un Comune una parte di arenile, perchè ad altri prima concessa, la decadenza o il termine della detta anteriore concessione non danno diritto al Comune di ottenere la gratuita concessione della suaccennata parte di arenile, se ciò non fu con esso espressamente pattuito.

Però su nuova domanda del Comune potranno essere aggiunte ad una concessione già fatta le zone di arenili, che per mutate condizioni della spiaggia si rendessero disponibili entro i limiti di cui nell'art. 18 della legge.

Art. 60.

I proventi delle gratuite concessioni, quando non fossero destinati all'uso dalla legge prescritto, saranno investiti in altre opere la cui utilità sia riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici, o verranno pagati allo Stato in rimborso di lavori eseguiti nell'interesse e con proporzionale vantaggio di tutti gli enti interessati, e non mai del solo Comune concessionario.

CAPO VII.

Porti lacuali.

Art. 61.

Per la classificazione dei porti lacuali, che ai termini dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge possono parificarsi ai marittimi, si osserveranno le norme di cui ai precedenti articoli dal 6 al 10 inclusivi.

Art. 62.

Ai porti lacuali, di cui nel predente articolo, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 del presente regolamento, escluso quanto riguarda i porti di 1ª categoria, e con avvertenza che della Commissione locale, di cui al precitato art. 20, non fanno parte pei porti lacuali gli ufficiali e le autorità di marina indicati nel successivo art. 99.

Art. 63.

Per l'esame ed approvazione dei progetti di opere nuove da eseguirsi nei porti lacuali, si ometteranno, salvo che da speciali circostanze sia richiesto, le pratiche per intelligenze col Ministero della marina, prescritte riguardo ai progetti di opere marittime.

Quando però i porti lacuali o le relative opere interessino la difesa militare o la sicurezza dello Stato, il Ministero dei lavori pubblici prenderà accordi con quello della guerra.

Art. 64.

Per la imposizione della tassa speciale sulle barche, consentita dal 3° comma dell'art. 17 della legge, e per la concessione ai Comuni dei tratti di riva lacuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 18, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 del presente regolamento, con avvertenza che, trattandosi di porti lacuali, non vi è ingerenza dell'amministrazione della marina mercantile, che gli atti di concessione di cui all'art. 51 sono approvati dal Ministero delle finanze, d'accordo con quello dei lavori pubblici, e che all'autorità della Capitaneria di porto viene sostituita quella della Prefettura.

La tassa supplementare sulle barche sarà riscossa secondo le vigenti leggi sulle entrate comunali.

CAPO VIII.

Disposizioni speciali per i porti di 4ª classe

Art. 65.

Le spese obbligatorie di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 19 della legge sono a totale carico dei Comuni.

Art. 66.

La dichiarazione di obbligatorietà delle opere nuove nei porti di 4ª classe, di che al n. 3 dell'art. 19 della legge, è fatta con decreto del Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello della marina.

La domanda, col progetto delle opere, sarà sottoposta all'esame della Giunta provinciale amministrativa, delle Commissioni locale e centrale per le opere dei porti e fari, e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, affine di accertare se il progetto meriti approvazione, e se la spesa sia proporzionata ai vantaggi che dalle opere possono derivare.

Sarà quindi sentito anche il Consiglio di Stato, specialmente in riguardo al concorso governativo nella spesa, per quanto è disposto dal penultimo comma dell'art. 7 della legge.

Art. 67.

Spetta ai prefetti di curare che i Comuni provvedano a stanziare nei loro bilanci le somme occorrenti all'esecuzione delle opere obbligatorie e che, in caso di trascuranza, vi provveda la Giunta provinciale amministrativa con stanziamenti d'ufficio, a termini dell'art. 170 della legge comunale e provinciale.

Art. 68.

Se per effetto di quanto dispone l'art. 20 della legge riguardo ai fari e fanali nei porti di 4ª classe, il Ministero dei lavori pubblici, anche allo scopo di coordinare i fari stessi al sistema generale di illuminazione delle coste marittime, prescrivesse modificazioni agli apparecchi esistenti, o alle torri sulle quali trovansi collocati, ovvero ordinasse la sostituzione di essi apparecchi con altri di apparenza diversa, concorreranno nelle relative spese lo Stato e la Provincia, secondo la proporzione di cui al penultimo comma dell'art. 7 della legge, quante volte le medesime non possano comprendersi fra quelle di ordinaria conservazione.

Se le modificazioni prescritte dal Ministero dei lavori pubblici riguardo alla portata del faro siano tali da caratterizzarlo come

faro di scoperta, la relativa spesa sarà sostenuta interamente dallo Stato, a termini dell'art. 35 della legge.

Art. 69.

Per ottenere che le escavazioni occorrenti in un porto di 4ª classe siano fatte eseguire, secondo la facoltà concessa dall'art. 21 della legge, dagli accollatari dell'escavazione dei porti cui provvede lo Stato, il Comune o il Consorzio dei comuni dovrà rivolgere domanda al prefetto della Provincia, il quale commetterà al competente Ufficio del genio civile di compilare la relativa perizia, affinchè il Comune od il Consorzio, conosciuta la spesa, possa deliberare per lo stanziamento in bilancio delle somme occorrenti.

Il prefetto, accertato lo stanziamento dei fondi, dietro informazioni e parere dell'ingegnere capo del genio civile, promuoverà gli occorrenti accordi contrattuali fra il Consorzio o Comune interessato e l'impresa d'escavazione, facendo convenire tra loro l'epoca in cui devono principiare i lavori e quella in cui saranno ultimati.

Lo Stato rimane estraneo a qualsiasi eventuale controversia tra appaltatore e Comune o Consorzio del porto.

Art. 70.

Alla direzione ed assistenza dei lavori d'escavazione sarà provveduto per cura ed a spese del Comune o del Consorzio, cui dall'Ufficio del genio civile, sarà data comunicazione delle disposizioni del contratto di appalto. Qualora il Comune od il Consorzio intendessero di affidare la direzione dei lavori agli Uffici del genio civile, dovranno farne domanda al prefetto della Provincia, che la rivolgerà col proprio avviso al Ministero dei lavori pubblici per le sue determinazioni, a senso della vigente legge e regolamento sul R. Corpo del genio civile.

Art. 71.

L'importo dei lavori sarà dal Comune o dal Consorzio pagato all'appaltatore, in base ai certificati dell'ingegnere direttore.

Art. 72.

I Comuni che intendono d'intraprendere la costruzione di nuovi porti di 4ª classe o di nuove opere straordinarie occorrenti all'ampliamento o alla sistemazione dei medesimi, debbono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici per mezzo del prefetto, producendo il progetto di massima.

Il Ministero, sentito il parere delle Commissioni locale e centrale per le opere dei porti e fari, del Consiglio superiore della marina e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà sull'ammissibilità delle opere.

Art. 73.

Prima di autorizzare la compilazione del progetto esecutivo, il prefetto promuoverà le deliberazioni dei Consigli dei Comuni e delle Provincie interessate, ai quali sarà data comunicazione del progetto di massima. Non potranno le opere venire autorizzate ed appaltate, se non quando i Comuni assenzienti rappresentino almeno due terzi del loro contributo nella spesa, deduzione fatta del concorso dello Stato e della Provincia, se hanno luogo, e quando sia stato accordato a' termini del 1° comma dell'art. 27 della legge, o senza tener conto degli altri proventi indicati nell'art. 23 della legge medesima.

Art. 74.

Il Comune od il Consorzio dei Comuni, nel deliberare l'esecuzione delle nuove opere in conformità al progetto approvato, dovrà stanziare in bilancio le somme necessarie provenienti dai cespiti del fondo speciale, di cui all'art. 23 della legge.

Art. 75.

Per ottenere l'imposizione della tassa supplementare di ancoraggio o la concessione gratuita degli arenili, di cui all'art. 23, *a* e *b*, della legge, il Comune nel quale esiste il porto, d'accordo col *Consorzio*, dovrà presentare domanda a' termini dei precedenti articoli 26 e 50.

Per effettuare l'imposizione e la concessione saranno poi seguite le norme indicate negli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 del presente regolamento.

Art. 76.

I vaglia del tesoro fatti coll'introito della tassa supplementare d'ancoraggio saranno pagati al Comune gestore dell'opera, ovvero, esistendo un Consorzio, al cassiere di questo, colle norme di cui all'art. 33 del presente regolamento.

Art. 77.

Il Comune nel quale esiste il porto, se riunito con altri in Consorzio, dovrà promuovere le deliberazioni del Consorzio stesso, riguardo alla destinazione da darsi ai terreni avuti in concessione, ed in generale sull'amministrazione dei medesimi.

Art. 78.

Il Comune o il Consorzio dovrà dimostrare come i proventi degli arenili e della tassa supplementare d'ancoraggio siano stati impiegati ad esclusivo vantaggio dell'opera per la quale furono concessi, dando comunicazione annualmente al prefetto dei necessari documenti contabili, e specialmente dei mandati emessi pel pagamento dei lavori o delle spese relative.

Il prefetto esaminerà se i predetti documenti siano valevoli a giustificare il regolare impiego delle somme, e sentirà, ove sia d'uopo, l'Ufficio del genio civile.

Qualora le dette somme venissero impiegate in un uso diverso da quelli a cui sono per legge destinate, potrà essere dichiarata la decadenza dalle concessioni.

Art. 79.

L'impegno del fondo speciale in servizio di prestiti o come corrispettivo di concessioni, di che all'art. 24 della legge, sarà fatto mediante delegazioni tratte sul cassiere del Comune o del Consorzio.

Art. 80.

Il pagamento del concorso dello Stato e della Provincia sarà fatto in una sola rata ad opera compiuta, od in diverse rate, in base ai certificati dell'Ufficio del genio civile, comprovanti la regolarità e l'importo dei lavori eseguiti.

Art. 81.

Per ottenere che lo studio e la compilazione di un progetto di opere nuove in un porto di 4ª classe siano commessi all'Ufficio del genio civile, il Comune od il Consorzio dei Comuni dovrà presentare domanda al Ministero dei lavori pubblici, per mezzo della Prefettura, a senso della legge e del regolamento del genio civile, precisando il programma dello studio da farsi.

Art. 82.

I progetti saranno dal Comune o dal Consorzio trasmessi al prefetto, il quale, sentito l'Ufficio del genio civile, quando non siano stati da esso compilati, provvederà, ove nulla osti, alla loro approvazione, se riguardano opere di ordinaria manutenzione; se invece riguardano opere straordinarie, li trasmetterà al Ministero dei lavori pubblici, cui ne spetta l'approvazione.

Art. 83.

Gli Uffici del genio civile, ai quali sia commessa la compilazione di progetti per opere da eseguirsi in porti di 4ª classe, faranno conoscere al prefetto l'importo presuntivo delle spese necessarie per indennità di viaggio agli ufficiali del genio civile, per rilievi, per copie ed oggetti di cancelleria, onde una corrispondente somma sia anticipata dal Comune o dal Consorzio.

L'ingegnere capo renderà poi conto dell'anticipazione nei modi stabiliti dal regolamento per la contabilità dello Stato.

Art. 84.

I progetti saranno compilati secondo le norme prescritte per quelli riguardanti le opere di conto dello Stato, previe le opportune intelligenze con le Capitanerie di porto, per quanto riguarda i servizi ad esso affidati.

Art. 85.

All'esame ed all'approvazione dei progetti di opere straordinarie nei porti di 4ª classe sono applicabili le disposizioni dell'art. 20 del presente regolamento.

Art. 86.

Approvato un progetto con le formalità di cui all'art. 28 della legge, spetterà al Comune o al Consorzio di procedere, se ne sarà il caso, come è prescritto dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Le occupazioni, sia provvisorie che permanenti, degli spazi acquei o di aree demaniali marittime, sono soggette alle norme prescritte dal Codice della marina mercantile e dal relativo regolamento.

Art. 87.

Alla esecuzione dei lavori indicati nei precedenti articoli sarà provveduto dal Comune o dal Consorzio sotto l'alta sorveglianza degli Uffici del genio civile.

Le competenze degli ufficiali del genio civile incaricati dell'alta sorveglianza sono a carico dello Stato; quelle per la direzione ed assistenza dei lavori, del Comune o del Consorzio.

Il Ministero dei lavori pubblici potrà autorizzare, secondo l'articolo 43 della legge 15 giugno 1893 sul genio civile, gli Uffici del genio civile a dirigere anche i lavori, nel qual caso le indennità dovute al personale saranno sostenute dal Comune o dal Consorzio, se l'autorizzazione sia stata accordata in seguito a loro domanda.

Art. 88.

L'ingegnere direttore dei lavori, sia esso un ufficiale del genio civile o un incaricato del municipio, tenute presenti le prescrizioni e le disposizioni del contratto, dovrà prendere concerti colla competente autorità marittima per quanto concerne l'ordine e l'esecuzione dei lavori.

Art. 89.

Per provvedere a quanto dispone l'art. 29 della legge, i prefetti, a mezzo specialmente delle Intendenze di finanza, delle Camere di commercio e degli Uffici del genio civile, raccoglieranno le notizie di cui al precedente art. 7 per la misura del movimento commerciale e per l'indicazione dei Comuni interessati.

Per la designazione dei Comuni da comprendere in Consorzio e per la determinazione delle loro quote di contributo, si seguiranno i criteri e le norme di cui negli ultimi due comma dell'art. 8 della legge e negli articoli 8 e 18 del presente regolamento.

Art. 90.

Nel decreto che il prefetto deve emettere a termini dell'articolo 29 della legge per la costituzione del Consorzio, sarà stabilito in qual modo ed in quale proporzione i Comuni debbono essere rappresentati nell'assemblea consorziale e sarà pure indicata la sede del Consorzio.

Per determinare il modo e la proporzione di rappresentanza in Consorzio, si dovrà aver riguardo non solo all'entità della quota di concorso ai singoli Comuni assegnata, ma anche a tutte le altre circostanze e condizioni di fatto che stiano a dimostrare il maggiore o minore interesse di essi nel porto.

Art. 91.

Divenuto definitivo il decreto del prefetto, i delegati dei Comuni interessati, riuniti in assemblea generale, procederanno alla formazione di uno speciale statuto o regolamento per la gestione ed amministrazione del Consorzio, e potranno nominare un Consiglio d'amministrazione.

Art. 92.

Le deliberazioni della rappresentanza consorziale e del Consiglio d'amministrazione sono soggette, per la loro approvazione ed omologazione, alle stesse formalità di quelle dei Consigli e delle Giunte comunali, a termini della legge comunale e provinciale.

Art. 93.

Spirato il termine, di cui all'art. 30 della legge, senza che alcuno dei Comuni interessati abbia impugnato il decreto del prefetto, tutti i Comuni saranno ritenuti assenzienti e il decreto diverrà obbligatorio ed avrà immediatamente effetto.

Art. 94.

Gli atti di liquidazione, compilati annualmente dal Comune o dal Consorzio, a termini dell'art. 31 della legge, dovranno contenere tutte le specificazioni necessarie per stabilire l'entità e la regolarità delle spese ed il riparto delle quote di concorso di ciascuno dei Comuni interessati.

Nelle spese per le opere saranno comprese quelle indicate nell'art. 15 della legge.

Gli atti di liquidazione debbono essere rassegnati al prefetto, che provvede alla loro approvazione, dopo sentito l'Ufficio del genio civile. Saranno poscia comunicati ai Comuni interessati, i quali dovranno versare alla cassa del Consorzio la quota risultante a loro debito, salvo gli effetti del conto finale quando si tratti di opere nuove.

I reclami contro le liquidazioni saranno risoluti a termini dell'art. 31 della legge. Essi non daranno diritto a sospensione di pagamento, ma a restituzione, se ed in quanto sarà del caso.

Art. 95.

Gli Uffici del genio civile, le Capitanerie di porto, le Intendenze di finanza ed i Comuni dovranno dare al prefetto tutte le notizie che richiederà per poter soddisfare a quanto è prescritto dall'articolo 33 della legge.

Art. 96.

Nessuna responsabilità potrà mai incombere allo Stato, nè da esso alcunchè potranno ripetere i Comuni od i Consorzi dei comuni, pel fatto che la compilazione dei progetti o la direzione dei lavori siano state affidate agli Uffici del genio civile.

Capo IX.

Spese per fanali e per segnalamenti.

Art. 97.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, relative alle spese che sono a carico delle Provincie e dei Comuni per le opere dei porti, si applicano anche a quelle occorrenti pei fari, fanali e segnalamenti di che agli articoli 34 e 35 della legge.

L'esercizio dei fari e fanali è disciplinato da regolamento speciale.

Capo X.

Delle Commissioni locale e centrale.

Art. 98.

Tutti i progetti di massima per nuove opere marittime ed anche quelli di esecuzione, ove non siano stati preceduti da un progetto di massima, quando la loro natura ed importanza lo richieggano, debbono essere sottoposti all'esame e parere di Commissioni, locale una, centrale l'altra, come al precedente articolo 20.

Art. 99.

La Commissione locale è presieduta dal prefetto della Provincia nella quale trovasi il porto, e da esso è convocata, in seguito a disposizioni del Ministero dei lavori pubblici.

Ne fanno parte:

un membro della Camera di commercio ed arti;

il sindaco, od un consigliere del Comune nel quale trovasi il porto;

l'ingegnere capo del genio civile, nelle cui attribuzioni sono i lavori marittimi della Provincia;

un ufficiale del genio militare;

un ufficiale della marina militare;

il capitano di porto;

un capitano della marina mercantile da designarsi dal prefetto;

l'intendente di finanza od un suo rappresentante;

un consigliere della Provincia in cui è situato il porto;

un consigliere di ciascuna altra Provincia interessata;

l'autore del progetto, al solo scopo di dare schiarimenti e notizie.

Un ufficiale del genio civile sarà incaricato delle funzioni di segretario.

Quando trattisi di progetti per opere marittime da eseguirsi nei porti che hanno impianti ferroviari, ovvero di opere che in qualsiasi modo interessino o possano interessare in seguito il servizio ferroviario, farà parte della Commissione locale anche il R. ispettore capo del circolo ferroviario nella cui giurisdizione è compreso il porto, nonchè il rappresentante dell'Amministrazione che esercita la ferrovia del porto stesso.

Il prefetto prenderà volta per volta concerti colla Camera di commercio, col Municipio, col comandante del dipartimento marittimo, col comandante generale della divisione militare, colla Capitaneria di porto, coll'intendente di finanza e coll'Amministrazione ferroviaria, per la designazione dei rispettivi loro delegati a far parte della Commissione.

Art. 100.

Il prefetto nel convocare la Commissione informerà i componenti la medesima degli affari da discutere, avvertendoli che i relativi progetti e documenti sono depositati nella prefettura, acciò possano esaminarli.

Fra il giorno dell'invito di convocazione e quello dell'adunanza dovranno passare almeno otto giorni.

Il prefetto nomina il relatore di ciascun affare.

Art. 101.

I membri della Commissione, funzionari dello Stato, informeranno il Ministero dal quale dipendono delle discussioni e dei voti della Commissione stessa.

Art. 102.

La Commissione centrale siede presso il Ministero dei lavori pubblici.

È presieduta dal ministro, o da chi per esso, e ne fanno parte:
- il direttore generale delle bonifiche e dei porti;
- tre ispettori del R. corpo del genio civile;
- un ufficiale superiore o generale della R. marina;
- un direttore o ispettore del genio navale;
- un ufficiale superiore o generale del genio militare;
- il direttore generale della marina mercantile;
- un direttore generale od ispettore generale delle finanze;
- un funzionario superiore del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Il direttore capo della divisione dei porti del Ministero dei lavori pubblici potrà intervenire alle adunanze della Commissione per fornire le notizie e schiarimenti di cui fosse richiesto.

Un ufficiale del genio civile sarà incaricato delle funzioni di segretario.

Quando le opere in progetto interessino direttamente la difesa dello Stato, dovranno partecipare agli studi della Commissione centrale e prendere parte alle sue adunanze: un ufficiale superiore del R. corpo di artiglieria ed un ufficiale superiore dello stato maggiore, e, quando trattisi delle opere di cui al penultimo capoverso dell'art. 99, dovranno fare parte della Commissione stessa l'ispettore generale e due ispettori superiori del R. Ispettorato generale delle strade ferrate.

Ciascun Ministero designerà i propri delegati, e quello dei lavori pubblici provvederà con decreto alla costituzione della Commissione.

Art. 103.

La Commissione centrale terrà le sue adunanze ordinariamente ogni tre mesi, e potrà inoltre essere convocata straordinariamente per casi d'urgenza presso il Ministero dei lavori pubblici.

PARTE SECONDA.

Attribuzioni e reciproche relazioni degli Uffici del genio civile e delle Autorità marittime, ferroviarie e comunali.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 104.

Il servizio tecnico dei porti, dei fari e delle spiaggie è nelle attribuzioni degli Uffici del genio civile, ai quali è pure affidato il servizio della laguna di Venezia nei riguardi idraulici.

Il servizio della polizia dei porti e delle spiaggie entra nelle competenze delle Capitanerie di porto, a' termini del Codice per la marina mercantile e del relativo regolamento.

I detti uffici dovranno agire d'accordo con il competente ufficio di Circolo del R. ispettorato generale delle strade ferrate, sempre che sia in qualsiasi modo interessato il servizio ferroviario.

Art. 105.

I predetti uffici dovranno fra loro mantenere le relazioni necessarie per la regolarità dei servizi ad essi rispettivamente affidati, secondo le norme tracciate nel capo seguente, e che riguardano:

a) la manutenzione e la conservazione delle opere d'arte dei porti;

b) le macchine galleggianti destinate al servizio delle opere dei porti;

c) le gru per l'imbarco e sbarco delle merci;

d) i bacini da raddobbo e gli scali di alaggio;

e) le darsene o bacini commerciali;

f) le nuove opere dei porti e delle spiaggie;

g) il servizio delle zavorre;

h) la manutenzione ed accensione dei fari, dei fanali di segnalamento e d'illuminazione delle calate, e la manutenzione dei segnali fissi e galleggianti;

i) la pesca in riguardo al regime idraulico dei porti e delle spiagge marittime e la conservazione delle opere relative;

l) i rivi e canali che sboccano nei porti;

m) la polizia tecnica dei porti e delle spiagge.

Art. 106.

Per gli affari e servizi di competenza dell'Amministrazione comunale riguardo ai porti e alle spiagge, i Comuni dovranno provvedere, previa intelligenza cogli Uffici del genio civile e colle capitanerie di porto.

CAPO. II.

Disposizioni particolari

§ a) *Della manutenzione e conservazione delle opere d'arte nei porti.*

Art. 107.

A cura degl'ingegneri capi del genio civile e degli Uffici dipendenti, e in conformità delle istruzioni generiche da emanarsi dal Ministero dei lavori pubblici e di quelle speciali da richiedersi caso per caso all'ispettore compartimentale, si procederà a periodi determinati, od anche straordinariamente, alla visita delle opere marittime, non omettendo, ove ne sia il caso, di eseguire i rilievi necessari per verificare le condizioni in cui si trovano le varie opere dei porti, le spiagge e i fari, e quali restauri o miglioramenti vi occorrono, sui quali, prima di far proposta al Ministero dei lavori pubblici, interpelleranno, ove ne sia il caso, le Capitanerie di porto, affine d'accertare quali maggiormente interessino la navigazione ed il commercio.

Art. 108.

Le Capitanerie, anche non interpellate, potranno indicare e pro-

porre agli Uffici del genio civile i provvedimenti e i lavori che reputassero necessari per la buona conservazione delle opere marittime.

Art. 109.

I capitani di porto debbono dare al personale da essi dipendente le necessarie istruzioni perchè forniscano agli Uffici del genio civile le informazioni e notizie che fossero loro richieste, a norma del precedente art. 107.

Art. 110.

Le Capitanerie informeranno gli Uffici del genio civile dei danni e guasti che riscontrassero nelle opere dei porti, indicando quali, a loro avviso, ne siano le cause, e come si possa provvedere a ripararli.

Se i danni fossero cagionati dal fatto di terzi, le Capitanerie provvederanno a termini dell'art. 177 del Codice per la marina mercantile e dell'art. 864 del relativo regolamento; e gli Uffici del genio civile, nel trasmettere alle Capitanerie di porto la perizia dei danni, accenneranno anche al tempo presumibile entro il quale potranno essere intraprese o compiute le riparazioni.

L'importo dei danni sarà, in seguito ad ordine delle Capitanerie, versato nella Tesoreria provinciale o nelle casse dipendenti, e le riparazioni saranno fatte eseguire dagli Uffici del genio civile a carico dei fondi all'uopo assegnati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 111.

Gli Uffici del genio civile faranno conoscere alle Capitanerie di porto se ed entro quali limiti possa essere provveduto alle loro proposte per restauri o miglioramenti delle opere dei porti, e le terranno successivamente informate dell'esito dei provvedimenti da essi Uffici provocati.

Art. 112.

Per le riparazioni alle opere dei porti, spiaggie e fari cui non provvede il Ministero dei lavori pubblici, le Capitanerie di porto si rivolgeran o alle amministrazioni ed agli enti morali, ai quali incombe di provvedere, informandone l'Ufficio del genio civile.

Art. 113.

Gli Uffici del genio civile non hanno ingerenza diretta sugli edifizi destinati al servizio delle Capitanerie di porto.

Qualora nei detti edifizi esistano locali dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, gli Uffici del genio civile, prima di provvedere ai lavori di manutenzione e di riparazione dei locali stessi, dovranno prendere concerti con la Capitaneria di porto.

La manutenzione e le riparazioni delle banchine e dei moli sui quali fossero costruiti detti edifici restano sempre nella esclusiva competenza degli Uffici del genio civile, salvo quanto è disposto nel precedente art. 104.

§ b) *Delle macchine galleggianti destinate al servizio delle opere dei porti*

Art. 114

I galleggianti di proprietà dello Stato, addetti al servizio della navigazione dei porti, della costruzione e manutenzione delle scogliere e delle altre opere portuali, e il personale che ne ha la custodia, dipendono direttamente dagli Uffici del genio civile, salvo quanto è disposto dal codice per la Marina mercantile e dal relativo regolamento riguardo alla polizia dei porti, delle spiagge e della navigazione

Art. 115.

Gli Uffici del genio civile avranno cura che nell'ormeggio dei galleggianti, di che al precedente articolo, e nella loro custodia, siano rigorosamente osservate le prescrizioni che regolano il servizio dei porti.

Art. 116.

La stazione ordinaria d'ormeggio dei galleggianti, di cui nei precedenti articoli, sarà stabilita dalle Capitanerie di porto, sentito l'Ufficio del genio civile.

Occorrendo di spostare i galleggianti da un luogo all'altro d'uno stesso porto o da un porto ad un altro, saranno osservate le norme prescritte dall'art. 933 del regolamento per la esecuzione del Codice della marina mercantile.

Art. 117.

Qualora gli ufficiali delle capitanerie di porto constatino qualche difetto di custodia o di ormeggio, o ritengano che in qualsiasi circostanza possa essere compromessa la sicurezza dei galleggianti, di cui nei precedenti articoli, provvederanno a termini del Codice per la marina mercantile, informandone nel medesimo tempo l'Ufficio del genio civile.

Art. 118.

Nei porti che trovansi in località ove non risiede l'Ufficio del genio civile, il materiale galleggiante e il personale che v'è addetto potranno, previa l'approvazione dei competenti Ministeri, essere posti sotto l'immediata dipendenza dell'ufficiale di porto, il quale si atterrà alle istruzioni che dal competente Ufficio del genio civile gli verranno impartite.

Art. 119.

Dovendo qualche galleggiante essere posto in disarmo o in riparazione o rimesso in esercizio, l'Ufficio del genio civile ne informerà l'autorità marittima locale per quelle particolari intelligenze che fossero del caso.

Art. 120.

Le prescrizioni contenute nei precedenti articoli sono applicabili anche ai galleggianti delle imprese di opere marittime, che vi si dovranno uniformare.

Gli Uffici del genio civile comunicheranno alle Capitanerie le disposizioni che al riguardo si contenessero nei capitolati d'appalto.

Art. 121.

Occorrendo di raddobbare o riparare i galleggianti dell'Amministrazione dei lavori pubblici, gli Uffici del genio civile dovranno prendere accordi con le Capitanerie di porto per la scelta e disponibilità del luogo ove possano essere tirati a terra sotto l'osservanza delle discipline del porto.

Egualmente dovranno prendere accordi quando si tratti della demolizione di simili galleggianti dichiarati inservibili e fuori d'uso.

§§ c) e d) *Delle gru per l'imbarco e sbarco delle merci, dei bacini da raddobbo e degli scali di alaggio.*

Art. 122.

Le gru e gli altri meccanismi per l'imbarco, sbarco e trasbordo delle merci, nonchè i pontoni e gli alberi da carenaggio che fossero provveduti e impiantati a cura dello Stato, dopo ultimati e collaudati, sono dall'Ufficio del genio civile consegnati a quello di porto, perchè ne possa disporre nell'interesse del commercio.

Quante volte le Capitanerie di porto credano opportuno d'affidare per concessione a privati o ad enti morali l'esercizio dei predetti meccanismi, interpelleranno la Camera di commercio e il competente Ufficio del genio civile, il quale, sentito il competente

Ufficio di circolo del R. ispettorato generale delle strade ferrate qualora sia interessato anche il servizio ferroviario, ove nulla abbia ad eccepire al riguardo, formulerà le condizioni d'ordine tecnico da comprendersi nell'atto di concessione, affine d'assicurare la regolare manutenzione, la buona conservazione e, ove ne sia il caso, anche il miglioramento dei meccanismi medesimi; e esprimerà pure il proprio avviso circa alle tariffe che i concessionari potranno applicare, sentita al riguardo la Camera di commercio. Un funzionario dello stesso Ufficio del genio civile interverrà agli atti di consegna e riconsegna.

Art. 123.

Quando l'esercizio dei meccanismi, di cui sopra, non sia affidato a privati o a enti morali, la Capitaneria di porto provvederà a regolarne l'uso per parte del pubblico, mediante speciali disposizioni da concertarsi con la Camera di commercio, con l'Ufficio del genio civile, e con il competente Ufficio di circolo del R. ispettorato generale delle strade ferrate se sia interessato il servizio ferroviario.

All'Ufficio del genio civile spetterà di curare la regolare manutenzione dei meccanismi stessi e di provvedere alle riparazioni occorrenti.

Art. 124.

Ove i meccanismi fossero di proprietà delle Camere di commercio o di privati, il loro esercizio sarà regolato a norma degli atti di concessione, e, in difetto, secondo le disposizioni particolari fissate d'accordo fra la Capitaneria di porto e gli enti interessati col concorso degli Uffici del genio civile, e del competente Ufficio di circolo del R. Ispettorato generale delle strade ferrate, qualora sia interessato il servizio ferroviario.

Art. 125.

Gli Uffici del genio civile debbono curare che nell'esercizio dei meccanismi di proprietà dello Stato, di enti morali o di privati siano sempre osservate le condizioni tecniche e regole prescritte per impedire guasti, rotture, danni alle persone o alle merci. Visiteranno perciò periodicamente le macchine e gli attrezzi per accertarne la solidità e la sicurezza, nonchè la buona conservazione, e informeranno la Capitaneria o l'Ufficio di porto o il competente Ufficio di circolo del R. ispettorato generale delle strade ferrate degl' inconvenienti riscontrati, onde provvedano a farli cessare.

Tanto l'Ufficio del genio civile, quanto la Capitaneria di porto, potranno promuovere visite di meccanici specialisti.

Tutto ciò non scema la responsabilità di coloro che tengono in esercizio le macchine, ed ai quali vanno sempre addebitati i cattivi successi ed i disastri.

Art. 126.

Le norme sopra indicate si estendono all'uso ed all'esercizio dei bacini da carenaggio e degli scali di alaggio, salvo le particolari modalità da determinarsi a seconda dei casi e della importanza di tali stabilimenti.

§ e) *Delle darsene o bacini commerciali.*

Art. 127.

Le darsene o bacini commerciali che non costituiscono parte del porto s'intendono soggetti alle discipline generali del genio civile, e le Capitanerie esercitano su di esse le rispettive loro attribuzioni.

Art. 128.

Quante volte l'esercizio degli stabilimenti predetti sia affidato per speciale atto di concessione all'industria privata od a qualche ente morale, la ingerenza delle Capitanerie e degli Uffici del genio civile è regolata dagli atti di concessione o da particolari discipline concordate, ove d'uopo, con l'amministrazione delle dogane.

§ f) *Delle nuove opere dei porti e delle spiagge.*

Art. 129.

In generale gli Uffici del genio civile nello studio dei progetti per opere nuove si procureranno dalle Capitanerie di porto, dalle Camere di commercio e dal competente Ufficio di circolo del R. ispettorato generale delle strade ferrate, se sia interessato il servizio ferroviario, le particolari informazioni atte a far conoscere più precisamente l'utilità e la convenienza di esse sotto il duplice rapporto nautico e commerciale.

Art. 130.

Le Capitanerie potranno fare proposte per l'esecuzione di nuove opere. Quando queste non siano di molta importanza, o si tratti semplicemente di miglioramenti alle opere esistenti, le proposte della Capitaneria potranno essere rivolte direttamente all'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, il quale, fatto un preliminare esame della proposta, ne riferirà col proprio avviso al Ministero dei lavori pubblici.

Quando le proposte riguardassero opere nuove o di molta importanza, dovranno dalle Capitanerie di porto essere presentate al Ministero della marina, il quale, ove ritenga che siano attendibili, le rivolgerà a quello dei lavori pubblici.

§ g) *Del servizio delle zavorre.*

Art. 131.

Gli Uffici del genio civile coadiuvano le Capitanerie di porto nella compilazione dei regolamenti speciali per il maneggio delle zavorre, in conformità di quanto dispone l'art. 848 del regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile.

Art. 132.

Quando gli Uffici del genio civile riconoscono che nelle operazioni o nel maneggio delle zavorre non sono osservate le cautele necessarie ad evitare danni o pregiudizio ai fondali ed alle opere del porto, ne riferiranno, esponendo, se del caso, le loro proposte alla Capitaneria di porto, per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 133.

I capitolati per l'appalto dell'esercizio di un deposito permanente di zavorre sono compilati dalla Capitaneria di porto, previ concerti con l'Ufficio del genio civile, e quindi trasmessi al Ministero della marina per l'approvazione.

§ h) *Della manutenzione ed accensione dei fari, dei fanali di segnalamento o d'illuminazione delle calate, della manutenzione dei segnali fissi e galleggianti.*

Art. 134.

Le Capitanerie di porto raccolgono dai capitani e padroni marittimi informazioni circa l'efficacia e la regolarità dell'illuminazione dei fari e fanali, nonchè del funzionamento dei segnali fissi o galleggianti, e le comunicano agli Uffici del genio civile.

Art. 135.

Ricevute le informazioni, di cui nel precedente articolo, gli Uffici del genio civile provvedono, secondo la loro competenza, coadiuvati dalle Capitanerie di porto.

Qualora trattisi di fari, di fanali o di segnali galleggianti situati nei porti o nelle spiagge di 4ª classe, gli Uffici del genio civile, per mezzo della Prefettura, denunziano il difetto al Comune od al Consorzio, cui spetta di provvedere, indicando il da farsi.

In caso d'inadempimento proporranno alla Prefettura la esecuzione d'ufficio, informandone il Ministero dei lavori pubblici e l'Ufficio idrografico della R. marina pel necessario avviso ai naviganti.

Art. 136.

Le Capitanerie di porto debbono prestarsi per agevolare agli Uffici del genio civile il modo di compiere regolari ed uniformi osservazioni intorno alla visibilità dei fari e dei segnali, tanto ai scopo di controllo, quanto a scopo tecnico.

Art. 137.

Per circostanze eccezionali di luogo o di distanza potrà il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello della marina, affidare ad un ufficio di porto il servizio di vigilanza di qualche faro o segnale marittimo.

In questo caso l'ufficiale di porto dovrà attenersi alle istruzioni che gli verranno date dall'Ufficio del genio civile.

§ i) *Della pesca in riguardo al regime idraulico dei porti ed alle opere marittime.*

Art. 138.

Le Capitanerie di porto non permetteranno che si faccia esercizio di pesca in vicinanza alle opere dei porti con mezzi, utensili ed attrezzi che possano recar pregiudizio alla conservazione delle opere stesse.

Art. 139.

Gli Uffici del genio civile e le Capitanerie di porto, nonchè gli agenti di finanza vigileranno a che ogni abuso di pesca, massime di quella che si esercita con materie esplodenti, sia accertato e deferito all'autorità giudiziaria per gli effetti della legge 4 marzo 1877, n. 3706, sulla pesca.

§ l) *Dei rivi e canali che sboccano nei porti.*

Art. 140.

Oltre alle visite ordinarie che, a senso dell'art. 891 del regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile, debbono farsi ai rivi e canali che sboccano nei porti, gl'ingegneri capi del genio civile o gl'ingegneri da essi delegati praticheranno visite straordinarie, quanto volte ritengano che i rivi e canali stessi siano causa speciale e diretta d'interrimento dei porti.

Di tali visite sarà redatto processo verbale, dal quale potrà risultare sino a qual limite di estensione entro terra si ritiene che il rivo o canale abbia influenza sul regime del porto, e quali opere di sostegno siano necessarie per impedire l'interrimento. Dovrà inoltre essere indicato il nome dei proprietari obbligati ad eseguire le opere stesse, a termini dell'art. 179 del codice per la marina mercantile.

Tale processo verbale sarà a cura del prefetto notificato ai proprietari, con invito di presentare entro un congruo termine la domanda ed i progetti di cui all'art. 888 del summentovato regolamento.

Art. 141.

Non presentandosi dai proprietari la domanda ed il progetto di cui al precedente articolo, il prefetto ne informerà il Ministero dei lavori pubblici, il quale, se lo ritiene necessario, ne ordinerà la compilazione all'Ufficio del genio civile.

I progetti saranno depositati nell'Ufficio di Prefettura ed il prefetto inviterà i singoli proprietari a prenderne conoscenza, avvertendoli che, quante volte non siano da essi presentate per iscritto osservazioni in contrario entro il termine di 15 giorni, sarà emesso il decreto di approvazione dei progetti e di esecuzione delle opere

Art. 142

Qualora i progetti delle opere siano presentati dai proprietari il prefetto provvederà a norma dell'art. 888 del regolamento sulla marina mercantile, e, se dall'Ufficio del genio civile vi fossero state proposte modificazioni, il prefetto ne avvertirà i proprietari in conformità e per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 143.

Sulle opposizioni ed osservazioni che fossero fatte dai proprietari, tanto in riguardo all'obbligo di costruire le opere, come in riguardo alle modificazioni proposte nei progetti da essi presentati, quando non intervenga accordo, deciderà definitivamente il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.

Nello stesso modo e con le stesse formalità sarà provveduto sulle osservazioni che fossero presentate dai proprietari intorno ai progetti compilati dagli Uffici del genio civile, quando questi non credano di accogliere le osservazioni ed i proprietari insistano.

Art. 144.

Risoluta ogni questione, approvato e reso esecutivo il progetto, sarà a cura del prefetto prefisso ai proprietari il termine entro il quale dovranno intraprendere ed ultimare le opere.

Art. 145.

Qualora i proprietari non iniziassero o non ultimassero le opere nel tempo e nel modo prescritti, il capitano di porto e l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, od i loro delegati, procederanno ad una verifica locale per constatare lo stato delle cose, ed il relativo processo verbale servirà di base al giudizio di contravvenzione, di cui agli articoli 179 e 421 del Codice per la marina mercantile.

Art. 146.

Nel giudizio contravvenzionale interverrà un ufficiale del genio civile, e, nell'interesse dell'Amministrazione costituitasi parte civile, chiederà che, ferma la pena pecuniaria, di cui all'art. 421 del Codice della marina mercantile, sia pronunciata la condanna del contravventore all'esecuzione delle opere secondo il progetto già approvato e reso esecutivo, prefiggendogli all'uopo un breve termine, con la clausola, a favore dell'Amministrazione instante, ed a' termini dell'art. 1220 del Codice civile, dell'autorizzazione ad eseguire o far eseguire essa stessa le opere a spese del contravventore, nel caso in cui questo non le abbia eseguite entro il termine prefisso, o le abbia eseguite in modo non corrispondente alle regole d'arte ed alle indicazioni del progetto.

Art. 147.

Accolte le istanze, di cui al precedente articolo, e divenuta irrevocabile la sentenza, l'Amministrazione procederà d'ufficio, in caso d'inadempienza o di non perfetto adempimento da parte del contravventore, alla esecuzione delle opere.

Art. 148.

Ultimati e collaudati i lavori, l'Ufficio del genio civile compila il conto delle spese occorse, corredato dei documenti giustificativi.

Nel conto saranno comprese le spese di direzione e di assistenza.

Art. 149.

Una copia del conto coi relativi documenti, di che nel precedente articolo, sarà, a cura del capitano di porto, notificata in via amministrativa ai proprietari obbligati al pagamento con ingiunzione del termine entro al quale dovranno versare la somma nella tesoreria dello Stato.

Trascorso inutilmente il termine suaccennato, un'altra copia del conto e dei documenti, munita di un nuovo precetto, e dichiarata esecutoria dal presidente del tribunale civile competente per territorio, sarà, a forma dell'art. 56 del Codice per la marina mer-

cantile, notificata al debitore moroso per cura del pretore, il quale, occorrendo, farà procedere alla riscossione forzata.

Potranno gl'interessati presentare reclami nel termine e nelle forme di cui al precitato art. 56.

Art. 150.

Il procedimento coattivo, di cui nei precedenti articoli, verrà applicato anche dopo esaurite le pratiche in via amministrativa e dopo che sia stata pronunciata sentenza di condanna, ove del caso, per le contravvenzioni a quanto è prescritto dall' ultimo comma dell'art. 179 del codice per la marina mercantile e 896 del relativo regolamento, sia per costringere i contravventori alla esecuzione delle opere di remissione in pristino o di quelle altre che fossero ritenute necessarie in loro vece, sia per ottenere il rimborso delle spese quando dette opere fossero state eseguite d'ufficio.

§ m) *Della polizia tecnica dei porti e delle spiagge.*

Art. 151.

Quando l'uso o la destinazione delle opere dei porti non siano consentanee allo scopo per cui le opere stesse furono costruite, o siano tali da comprometterne la buona conservazione, gli Uffici del genio civile ne avvertiranno le Capitanerie di porto pei necessari provvedimenti.

Art. 152.

Per il ricupero o remozione di galleggianti affondati, da curarsi dal Ministero della marina, come al Codice della marina mercantile e suo regolamento, gli ufficiali del genio civile, ai quali è affidato il servizio portuale, si presteranno nella parte tecnica, a seconda delle ordinazioni del Ministero dei lavori pubblici, ed in casi di urgenza, a seconda delle richieste della Capitaneria, avvisandone contemporaneamente il detto Ministero.

Non dovranno però ingerirsi della parte amministrativa, riservata alla Capitaneria di porto.

Alla remozione ed al ricupero dovrà però procedersi dall'Ufficio del genio civile, qualora trattisi dei galleggianti indicati nell'art. 114 del presente regolamento.

Art. 153.

Quando si facciano, in prossimità dei muri di sponda, straordinari depositi od accumulamenti di merci, pei quali possa essere compromessa la stabilità dei muri stessi, gli Uffici del genio civile ne avvertiranno la Capitaneria di porto, e, d'accordo con essa, stabiliranno i limiti in estensione ed altezza, entro i quali dovranno contenersi tali accumulamenti.

Art. 154.

Quante volte nell'ammarraggio delle navi alle colonne, agli anelli o ad altre prese di ammarraggio, non siano osservate le cautele prescritte, e vengano ad ammarrarsi più navi ad una stessa presa, in guisa da cimentarne la stabilità, gli Uffici del genio civile ne informeranno la Capitaneria di porto perchè provveda.

Le Capitanerie sorveglieranno perchè i grandi bastimenti accostati alle calate rallentino i loro ormeggi, man mano che si alleggeriscono del loro carico, e perchè i piroscafi non diano moto alla macchina stando all'ormeggio.

Quando gli ormeggi siano costituiti da catene, debbono essere rivestiti di paglia o d'altro, ovvero appoggiati su legno.

Art. 155.

Nel compilare gli speciali regolamenti, di cui all'art. 812 del regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile, le Capitanerie di porto dovranno sentire l'Ufficio del genio civile per quanto concerne la conservazione delle opere

Art. 156.

Prima di fissare il capitolato speciale per opere marittime la destinazione di spazi acquei, di spiaggie o di arenili ad uso di cantieri o di luoghi di deposito a favore delle imprese, gl'ingegneri capi del genio civile debbono prendere preventivi accordi per iscritto colla Capitaneria di porto. In un congruo termine, in ogni caso non minore di giorni quindici, prima che debba avere luogo l'effettiva occupazione delle aree, gli Uffici stessi debbono darne avviso alla competente autorità marittima, perchè provveda a renderle disponibili.

La consegna di queste aree, quando non siano destinate come sede delle opere, sarà fatta alle imprese da un ufficiale della Capitaneria di porto, con l'intervento dell'ingegnere capo del genio civile, o di chi per esso.

In ogni caso non potranno venire consegnate alle imprese che le aree designate e indispensabili pei lavori.

Dopo ultimati i lavori, la riconsegna delle aree che hanno servito per uso di cantieri o di luoghi di deposito sarà fatta dalle imprese alle Capitanerie di porto con l'intervento dell'ingegnere direttore dei lavori.

Art. 157.

Le aree consegnate alle imprese dei lavori marittimi, tanto come sede delle opere, quanto come cantieri dei lavori o di deposito dei materiali e dei mezzi d'opera, dipendono direttamente, nei riguardi tecnici, dall'Ufficio del genio civile, cui è affidata la direzioni dei lavori appaltati, ferma l'osservanza delle discipline di porto, per le quali l'Ufficio medesimo dovrà prendere intelligenze con la Capitaneria.

Art. 158.

Qualora le Capitanerie di porto vengano a cognizione che nelle aree consegnate alle imprese abbia luogo qualche abuso, sia per opera degli appaltatori, che per opera di terzi, esse ne informeranno l'Ufficio del genio civile pei provvedimenti da prendere, salvo casi d'urgenza, nei quali potranno provvedere direttamente, avvisandone contemporaneamente l'Ufficio del genio civile.

Art. 159.

Prima di far intraprendere i lavori di escavazione nei porti, gli Uffici del genio civile ne daranno avviso alla Capitaneria di porto, e con essa concerteranno l'ordine da seguire nell'escavazione delle diverse zone, affinchè siano in tempo disormeggiati i bastimenti e lasciati liberi i passaggi ai cavafondi, alle barche di trasporto ed ai rimorchiatori.

L'avviso di cui sopra dovrà esser dato alla Capitaneria di porto almeno quindici giorni prima di quello in cui debbono incominciare i lavori.

Anologhi concerti colle Capitanerie di porto dovranno essere presi dall'Ufficio del genio civile pei pontoni e per gli altri galleggianti addetti al servizio delle scogliere e dei lavori di fondazione.

Art. 160.

Gli ufficiali del genio civile, nel dare avviso alle Capitanerie di porto dell'intraprendimento dei lavori fidati in appalto, designeranno il nome dell'appaltatore e del suo rappresentante, e trasmetteranno alle Capitanerie stesse un estratto della parte del capitolato speciale d'appalto che ad esse può interessare.

Art. 161.

Dovendosi provvedere all'impianto o spostamento di colonne anelli, castelli di ammarraggio, boe, prese di ormeggio o di guida mede od altri segnali, sia fissi che galleggianti, per facilitare l'en-

trata e la stazione dei bastimenti nei porti o per segnalare bassi fondi, gli Uffici del genio civile prenderanno concerti colla competente autorità marittima.

Art. 162.

Agli Uffici del genio civile spetta di curare che, mediante l'impianto dei necessari idrometri e di opportuni istrumenti metereologici nei porti, siano giornalmente fatte, ove occorra, regolari osservazioni sul flusso e riflusso del mare, nonchè sulla direzione e forza dei venti e delle correnti.

Tali osservazioni saranno riportate su appositi registri, dai quali, alla fine di ogni trimestre, saranno poi desunti i risultati.

Pei porti situati ove non ha sede un Ufficio del genio civile, le osservazioni di cui sopra potranno, previ accordi fra il Ministero dei lavori pubblici e quello della marina, essere affidate ad ufficiali dipendenti dalle Capitanerie di porto, i quali si atterranno alle istruzioni che, d'intesa colle Capitanerie stesse, riceveranno dall'Ufficio del genio civile.

Art. 163.

In quelle spiaggie nelle quali si verificano frequenti e rilevanti variazioni di fondali, dovranno fare particolari e speciali osservazioni gli Uffici del genio civile nei riguardi tecnici, e le Capitanerie di porto nei riguardi della navigazione e del commercio.

Art. 164.

Quando, per conseguenza di gravi burrasche o di piene di torrenti, si verificassero notevoli alterazioni nelle condizioni delle spiaggie, gli Uffici del genio civile provvederanno a speciali accurate ispezioni, attingendo anche notizie dagli Uffici di porto e ne informeranno quindi il Ministero dei lavori pubblici, presentando le loro proposte pei provvedimenti che stimassero opportuni.

Art. 165.

Gl'ingegneri capi del genio civile ed i capitani di porto disporranno di comune accordo perchè ad ogni biennio sia compiuta, per mezzo dei dipendenti ufficiali, un'ispezione generale del litorale compreso nella rispettiva loro giurisdizione, allo scopo di riconoscere quali abusi, innovazioni od alterazioni di regime siano avvenute.

Del risultato di tali ispezioni gli Uffici del genio civile e le Capitanerie di porto informeranno i Ministeri dai quali dipendono.

Art. 166.

Per tutto ciò che riguarda la concessione del lido del mare, delle aree, dei porti, delle spiagge e in generale per tutto ciò che forma oggetto del titolo III, capo I, II, III e IV del regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile, le Capitanerie di porto e gli Uffici del genio civile si uniformeranno alle norme prescritte in detto regolamento, prendendo nei casi di maggiore importanza preventive intelligenze anche coll'Intendenza di finanza e con la Camera di commercio.

Art. 167.

Quando sia prescritto nell'atto di concessione, o la Capitaneria di porto lo richieda, un delegato dell'Ufficio del genio civile interverrà alla stipulazione degli atti di concessione ed alla consegna delle aree.

Art. 168.

Le Capitanerie di porto potranno richiedere all'Ufficio del genio civile di apporre il *visto* ai disegni da allegarsi agli atti di concessione.

Art. 169.

Quando le domande di concessione abbiano per oggetto la costruzione di opere portuarie contemplate dall'art. 5 della legge o l'occupazione di opere esistenti, gli Uffici del genio civile dovranno innanzi tutto riferirne al Ministero dei lavori pubblici, esponendo il loro avviso al riguardo.

Art. 170.

Gli Uffici del genio civile cui risulti di qualche lavoro che rechi innovazioni nelle spiaggie o nei porti, debbono accertarsi se ne sia stato accordato regolare permesso dall'autorità competente, e, in caso di abuso o pregiudizio qualsiasi, ne informeranno prontamente la Capitaneria di porto, proponendole, ove d'uopo, i provvedimenti opportuni. Quando i provvedimenti non fossero adottati, ovvero riuscissero insufficienti, ne riferiranno al Ministero dei lavori pubblici.

In caso di dissenso tra gli Uffici del genio civile e le Capitanerie di porto, provvede il Ministero della marina di concerto con quello dei lavori pubblici.

CAPO III.

Dei rapporti coi Comuni interessati nei porti.

Art. 171.

Allorchè, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di porti o per la costruzione di nuove opere, occorra di occupare temporaneamente aree o strade di spettanza comunale, o sia necessaria qualche disposizione edilizia speciale, gli Uffici del genio civile ne faranno domanda all'autorità comunale per mezzo del prefetto, salvo che ai capitolati d'appalto non ne sia fatto debito agli stessi appaltatori.

Le autorità comunali faranno conoscere la loro decisione e le riserve o condizioni a cui intendono di subordinare il loro assenso.

Art. 172.

I Comuni debbono dare agli Uffici del genio civile, che le richiedessero, tutte quelle notizie che possono contribuire a far meglio conoscere le comunicazioni fra il loro centro abitato ed il porto o luogo di approdo, perchè possano tenerne conto nella preparazione dei progetti e nell'esecuzione dei lavori.

Art. 173.

Qualora gl'ingegneri capi del genio civile, in seguito alle visite ordinarie o straordinarie praticate nei porti di 4ª classe, riconoscano il bisogno di opere di restauro o di manutenzione, ne riferiranno al prefetto per le disposizioni da dare al Comune od al Consorzio cui spetta di provvedere.

Art. 174.

I Comuni od i Consorzi, allorchè dispongono per l'esecuzione di opere marittime, sia ordinarie che straordinarie, debbono informarne la Prefettura, la quale ne avviserà il competente Ufficio del genio civile per la sorveglianza che deve esercitare su di esse, a' termini di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
TEDESCO.

Visto, per gli effetti dell'art. 674 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Modello n. 1.
(Art. 24 del regolamento)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE BONIFICHE E DEI PORTI

Divisione VIII — PORTI, SPIAGGE E FARI

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
nelle spese sostenute per opere marittime (1)

AUTORIZZATE
anteriormente alla legge del 16 luglio 1884, n. 2518

Esercizio 190__ - 190__

PROVINCIA *di* ____________

PORTO *di* ____________

(1) Ordinario e straordinarie.

Provincia di ____________ *Porto di* ____________ *(Classe____)*

CAPITOLO del bilancio 190 -190	INDICAZIONE dei lavori e della legge che li autorizzò	MOTIVI da cui risulta che i lavori eseguiti nei porti di 2ª classe interessano il commercio	Spesa totale	QUOTA DI CONCORSO A CARICO dello Stato Percentuale	dello Stato Importo	della provincia Percentuale	della provincia Importo	dei comuni Percentuale	dei comuni Importo	dei circondari Percentuale	dei circondari Importo	*Osservazioni* Le indicazioni di cui alla colonna n. 3 occorrono solamente per i porti di 2ª classe, nei quali furono eseguiti lavori interessanti il commercio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Modello n. 2.
(Art. 24 del regolamento)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE BONIFICHE E DEI PORTI

Divisione VIII — PORTI, SPIAGGE E FARI

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
nelle spese sostenute per opere marittime (1)

AUTORIZZATE
posteriormente alla legge del 16 luglio 1884, n. 2518

Esercizio 190__ - 190__

PROVINCIA *di* ____________

PORTO *di* ____________

(1) Ordinario e straordinarie.

Provincia di ____________ *Porto di* ____________ (*Categoria,__ Classe,__ Serie__*)

CAPITOLO del bilancio 190 -190	INDICAZIONE dei lavori e della legge che li autorizzò	MOTIVI da cui risulta che i lavori eseguiti nei porti di 1ª categoria interessano il commercio	Spesa totale	QUOTA DI CONCORSO A CARICO dello Stato Percentuale	dello Stato Importo	delle provincie Percentuale	delle provincie Importo	dei comuni Percentuale	dei comuni Importo	*Osservazioni* Le indicazioni di cui alla colonna n. 3 occorrono solamente per i porti di 1ª categoria, nei quali furono eseguiti lavori interessanti il commercio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell' interno:

N. XXI (Dato a Roma, il 19 gennaio 1905), col quale l'Asilo Infantile « Principessa Iolanda » in Castagnito, è eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

N. XXII (Dato a Roma, il 2 febbraio 1905), col quale la fondazione « Vincenzo Stefano Breda » in Padova, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

N. XXIII (Dato a Roma, il 12 febbraio 1905), col quale l'Opera pia « Enrico e Margherita Santini » di Osimo (provincia di Ancona), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. XXIV (Dato a Roma, il 12 febbraio 1905), col quale è data facoltà al comune di Bracciano di applicare per l'anno 1904 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 17 settembre 1904.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 5 febbraio 1905, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Paulilatino (Cagliari).*

SIRE!

Da qualche tempo l'Amministrazione comunale di Paulilatino procede in modo anormale a causa della lotta vivacissima fra i due partiti che si contendono la direzione della civica azienda.

Posposto da ambe le parti l'interesse generale alle gare di partito sono trascurati i maggiori bisogni della popolazione, tanto che il prefetto ha dovuto ripetute volte inviare sul posto dei commissari per provvedere alla sistemazione dei servizi ed al disbrigo degli affari in ritardo.

Di recente 11 sui 20 consiglieri assegnati al Comune hanno rassegnato le dimissioni motivando il loro atto con gravi accuse contro il Sindaco e la Giunta ed invocando lo scioglimento del Consiglio.

Sindaco e Giunta alla loro volta, respingendo le accuse, hanno vivamente attaccato gli avversari ed hanno anche essi domandato lo scioglimento del Consiglio.

Dato l'atteggiamento dei due partiti contendenti e ritenuto che le elezioni suppletive non verrebbero a risolvere la situazione, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale come unico mezzo per ottenere la pacificazione degli animi e dar modo al corpo elettorale di costituire una rappresentanza autorevole e vitale.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Paulilatino, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Giovanni Carrus è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 9 febbraio 1905, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Reggio Emilia.*

SIRE!

Le elezioni parziali dello scorso giugno modificarono la composizione del Consiglio comunale di Reggio Emilia essendo riuscite sfavorevoli al partito dell'Amministrazione.

Sindaco e Giunta dopo le manifestazioni del corpo elettorale rinnovatesi in occasione delle recenti elezioni politiche ritenendo di non avere più la fiducia del paese, rassegnarono le dimissioni ed il loro esempio fu seguito da tutti i consiglieri del partito dell'Amministrazione.

In questo stato di cose non essendo quella rappresentanza più in grado di funzionare, altro rimedio non resta che quello di sciogliere il Consiglio comunale, non essendo opportuno indire subito le elezioni per non mettere in nuova agitazione la cittadinanza, che esce appena ora da una lunga e vivacissima lotta elettorale.

La nomina di un R. commissario tanto più s'impone, in quanto è urgente far cessare al più presto la precaria situazione di quell'importante Municipio e procedere alla formazione del bilancio.

Ho pertanto l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale di Reggio Emilia.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Giuseppe Cardin Fontana è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Notificazioni.

Con decreto Reale del 16 ottobre 1904 è stata conferita a suor Maria Dositea De Nicolò (al secolo Valentina De Nicolò fu Antonio), superiora delle suore dell'ospedale civile di Treviso la medaglia d'argento dei benemeriti della salute pubblica per le prove di abnegazione e di filantropia da essa date in tempi di epidemie e durante cinquant'anni d'ininterrotto servizio in detto ospedale.

Con decreto Reale del 26 gennaio 1905 è stata conferita al marchese Adriano Colocci, direttore della ferrovia Circumetnea, la medaglia di bronzo dei benemeriti della salute pubblica per le speciali e filantropiche sue prestazioni in occasione della grave epidemia vaiolosa che afflisse durante l'anno 1903 il comune di Paternò ed altri della regione Circumetnea.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

ELENCO degli ingegneri civili proclamati nella R. Università di Padova, nell'anno 1904.

1. Bianco Enrico del fu Antonio, da Feltre (Belluno) (*).
2. Biasutti Giulio del fu Pietro, da Villafredda (Udine), punti ottenuti sopra 100 nell'esame generale, 90;
3. Bon Alessandro del fu Vincenzo, da Venezia, id., 78;
4. Bresciani Bruno del fu Arturo, da Cerea (Verona), id., 82;
5. Calimani Guido di Giac. Achille, da Venezia, id., 90;
6. Carminati Alessandro del fu Costantino, da Carceri (Padova), id., 78;
7. Corù Flaminio di Eugenio, da Verona, id., 75;
8. Dallamano Luigi di Pietro, da Mantova, id., 95;
9. Flumiani Edoardo di Aristide, da Salerno, id., 94;
10. Gloria Tullio di Augusto, da Padova, id., 100 e lode;
11. Karanfilian Hrand di Tigran, da Costantinopoli, id., 95;
12. Levi-Minzi Ubaldo di Giuseppe, da Padova, id., 70;
13. Manzoni Giov. Batt. di Luigi Costantino, da Padova, id., 75;
14. Mascagni Andrea di Paolo, da Chiusdino (Siena), id., 90;
15. Mior dott. Augusto di Luigi, da Pordenone (Udine), id, 78;
16. Peloso Benedetto di Angelo, da Venezia, id., 95;
17. Savio Mario di Pietro, da Cuneo, id., 84;
18. Spandri Antonio di Vincenzo, da Venezia, id., 70;
19. Ziglio Silvio di Antonio, da Casale di Scodosia (Padova), id., 80;
20. Zuccato Antonio Adelchi di Giov. Batt., da Thiene (Vicenza), id., 84.

(*) Ebbe il diploma d'ingegnere civile in base a titoli.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,203,257 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 300, al nome di Ceresa *Clementina* fu Antonio, nubile, domiciliata in Leno (Brescia), vincolata per matrimonio militare, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ceresa *Giuditta Ernesta Clementina*, detta Clementina, fu Antonio, nubile, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 febbraio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,269,036 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 475 al nome di Rovari *Paolo*, Pasquale, Margherita, Luigia ed Angela fu Carlo, minori, sotto la patria potestà della madre Della Gatta Livia fu Francesco vedova Rovari, domiciliata in Berzonno di Pogno (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rovari *Pietro*, Pasquale, ecc. come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 febbraio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 1 marzo, in lire 100.00.

AVVERTENZA

La media del cambio odierno essendo di L. 99.96 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 1 occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato Generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro *(Divisione Portafoglio).*

28 febbraio 1905.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % lordo	104,70 36	102,70 36	104,05 17
4 % netto	104,53 93	102,53 93	103,88 74
3 ½ % netto	102,61 46	100,86 46	102,04 47
3 % lordo.	75,09 50	73,89 50	74,09 99

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO al posto di vice direttrice al R. Collegio femminile agli Angeli, in Verona.

È aperto il concorso al posto di vice direttrice del Reale Collegio femminile « Agli Angeli » in Verona, con lo stipendio annuo di L. 2300 detratte L. 400 per vitto ed alloggio.

Il concorso è per titoli e vi saranno ammesse soltanto le candidate che per effetto di nomina governativa appartengono da almeno cinque anni al personale direttivo, educativo od insegnante interno degli educatorî femminili dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Le domande in carta da bollo da una lira dovranno essere inviate al Ministero dell'istruzione, per mezzo dei Regi provveditori agli studî, non più tardi del 30 marzo p. v. e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante non ha superato, alla chiusura del concorso, il quarantacinquesimo anno di età;

2. Patente di maestra elementare di grado superiore;

3. Tutti quegli altri titoli, i quali valgano a far meglio conoscere la coltura delle aspiranti e la loro attitudine all'ufficio che dovrebbero assumere.

La candidata prescelta non sarà nominata titolare se non dopo un anno di lodevole reggenza. Se otterrà la nomina definitiva, l'anno di reggenza le sarà computato come servizio utile per la pensione di riposo.

Roma, 13 febbraio 1905.

Per il ministro
FIORILLI.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Martedì 28 febbraio 1905

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle ore 14.5.

CIRMENI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati:

Borsarelli e Pavia.

(Sono conceduti).

Comunica un telegramma di ringraziamento del prof. Conti.

Lettura di proposte di legge.

CIRMENI, segretario, dà lettura di proposte di legge:

del deputato Matteucci ed altri deputati sulla « conciliazione delle contravvenzioni in materia forestale »;

del deputato Luigi Lucchini relativa alla « riabilitazione ».

Sulla salute dell'on. Piccolo-Cupani.

CIRMENI prega la presidenza di informarsi della salute dell'on. Piccolo-Cupani facendo voti perchè sia risparmiata al paese una grave sventura. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Purtroppo le notizie non sono buone, ma egli si unisce ai voti espressi dall'on. Cirmeni. (Approvazioni).

Nomina di una Commissione.

PRESIDENTE, in seguito al mandato affidatogli dalla Camera, ha chiamato a comporre la Commissione per l'esame dei disegni di legge sul debito ipotecario e sul credito fondiario i deputati Cornalba, Chimirri, Fortis, Maggiorino Ferraris, Guerci, Gianturco, Lacava, G. Majorana, Mango, Marsengo-Bastia e Salandra.

Interrogazioni.

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde al deputato Casciani, che interroga per sapere « se intenda presentare con sollecitudine un disegno di legge per dare stabile e decorosa sistemazione agli assistenti degli Istituti d'istruzione superiore ».

Riconosce l'opportunità dell'interrogazione. La questione è importante per il lato morale e scientifico, poichè occorre definire la posizione degli assistenti, e per il lato finanziario. Si potrà studiare un disegno di legge che tenga conto di questi elementi. Per la parte finanziaria potranno giovare i proventi delle tasse universitarie che sono in via di naturale incremento.

CASCIANI dimostra l'urgenza di un disegno di legge che disciplini la nomina, le attribuzioni e stabilisca gli stipendi degli Istituti di studi superiori. Ne raccomando la sollecita presentazione.

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde al deputato Petroni che interroga affinchè gli dica:

« 1° se egli abbia avuta esatta contezza dei danni, onde fu colpita la città di Bari nel disastro del 23 febbraio;

« 2° se il Governo intende venirvi in aiuto con mezzi pari alla enorme sventura ».

Appena avuta notizia dei gravissimi danni il Ministero dell'interno spedì un sussidio straordinario di L. 15,000 ed un sussidio di L. 1000 alla famiglia del carabiniere rimasto vittima del disastro. (Bene).

Si mandarono pompe e si presero altri provvedimenti col concorso dei soldati, dei carabinieri, delle guardie di città e di finanza che prestarono un'opera superiore ad ogni encomio. (Approvazioni).

PETRONI, ritornando dai luoghi, manifesta la dolorosa impressione riportatane, giacchè i danni sono enormi. Nonostante l'eroismo dell'esercito, cui manda un caldo ringraziamento (Approvazioni), più di tremila famiglie trovansi prive di ricovero. Considera quindi inadeguati i sussidî mandati a riprese, mentre il Re mandò subito L. 25,000.

Sull'ordine del giorno.

CAO-PINNA, presidente della Commissione, chiede che sia differita la discussione del disegno di legge sulla professione d'ingegnere per dar tempo alla Commissione di esaminare i numerosi emendamenti.

PRESIDENTE, consente; ed osserva che fin che è possibile si debba dar la preferenza ai bilanci.

(Il differimento è approvato).

Svolgimento di proposte di legge.

SORMANI svolge una sua proposta di legge per la separazione della frazione di Lazzate dal comune di Misinto e costituzione della frazione stessa in Comune autonomo.

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato per l'interno, con

le opportune riserve non si oppone che la Camera prenda in considerazione la proposta di legge dell'on. Sormani.

(È presa in considerazione).

VICINI svolge una sua proposta di legge per l'aggregazione del comune di Guiglia al circondario di Modena.

Ricorda che la proposta stessa fu presentata nella passata legislatura dal compianto collega Quattrofrati.

Ciò ricorda perchè questa proposta sia legata al nome dell'egregio e compianto cittadino.

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato per l'interno, con le debite riserve non si oppone alla presa in considerazione della proposta dell'on. Vicini.

(La Camera approva la presa in considerazione della proposta di legge dell'on. Vicini).

Giuramento.

QUEIROLO giura.

Discussione del bilancio di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

COTTAFAVI ha letta e considerata attentamente la relazione dell'on. Casciani, e deve rilevare ch'essa tratta ampiamente tutte le questioni attinenti al presente bilancio, come pure rileva con piacere che nella relazione stessa si fa cenno di ciò che si è fatto per rispondere ai desiderî manifestati dai deputati.

Dà quindi lode all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro per la diligente opera loro.

Nota con soddisfazione che la somma complessiva del bilancio di agricoltura, industria e commercio va ogni anno aumentando, ciò che dimostra l'intendimento del Governo di dare sempre più impulso a tutti i rami della sua amministrazione nell'interesse dell'agricoltura, del commercio e delle industrie.

Trova però esagerate le spese per affitto di locali e ritiene che il Ministero dovrebbe pensare finalmente alla costruzione di un completo edificio per l'amministrazione dell'agricoltura e commercio.

Nota che l'area su cui dovrebbe sorgere il nuovo edificio è demaniale e quindi si risparmierebbe un'ingente somma.

Richiama l'attenzione sulla tassa sui pesi e sulle misure che si è inasprita in tal modo che si può considerare un surrogato della tassa di ricchezza mobile.

Prima questa tassa mirava ad assicurare, a proposito del servizio dei pesi e delle misure, il pubblico e garantire la buona fede.

Ma ora si è fatto un cespite d'entrata che grava troppo enormemente sugli utenti. Richiama altresì l'attenzione del ministro sul modo come si procede alla verifica delle biciclette e all'esazione della rispettiva tassa.

Dirà ora brevemente della colonizzazione interna. Questo problema, per le condizioni specialmente favorevoli dell'Italia, va sollecitamente risoluto. Rileva che a questo scopo è stanziata una somma assolutamente irrisoria.

Si riserva di trattare ampiamente la quistione in un'apposita riforma, ma intanto invoca dal ministro di agricoltura, industria e commercio e dal suo collega della grazia e giustizia provvedimenti che modificando l'enfiteusi, valgano a risolvere il ponderoso problema (Benissimo — Bravo).

Presentazione di un disegno di legge.

MAJORANA ANGELO, ministro delle finanze, presenta un disegno di legge « per agevolazioni ai comuni ed alle provincie circa l'abbuono della sovrimposta ».

Seguito della discussione del bilancio di agricoltura e commercio.

RAINERI richiama l'attenzione del ministro e della Camera intorno allo sviluppo dell'industria dei concimi chimici, rilevando che, dal 1880 ad oggi, siano passati da poco meno che zero a un consumo di cinque milioni di quintali, con enorme conseguente sviluppo della produzione agraria.

Tale aumento di produzione si è avuto più specialmente nel grano; e l'oratore afferma che, crescendo ancora il consumo dei perfosfati, si potrebbe facilmente liberare l'Italia dall'obbligo di domandare ogni anno all'estero una parte notevole del grano che occorre al consumo del paese; consumo che cresce ogni giorno per l'incessante crescere della popolazione.

Nota che il consumo dei concimi chimici si verifica per nove decimi nell'alta Italia; e rileva perciò la necessità che il Governo, mercè una savia politica agraria, si adoperi a diffondere l'uso di quei concimi anche nelle provincie meridionali, provocando così, coll'intensificazione della coltura, il rapido incremento dell'economia nazionale. (Approvazioni — Congratulazioni).

CAVAGNARI, si compiace dello sviluppo delle nostre esportazioni segnalato nella relazione dell'on. Casciani; e richiama poi l'attenzione del ministro intorno alla necessità di disciplinare il servizio forestale in modo da eliminare gli arbitrî che ora si commettono e le confusioni che ora si deplorano per diverso apprezzamento di funzionari locali.

Invoca perciò un disegno di legge inspirato a un largo concetto di decentramento, e al criterio di valersi del consiglio degli enti locali.

Invita poi il ministro a considerare se non vi siano in Italia molte altre foreste che potrebbero essere dichiarate inalienabili, al fine di trasformarle in altrettante stazioni climatiche. Accenna in modo speciale alla foresta del Monte Penna, che, per la sua incantevole posizione, crede capace di divenire pregiato luogo di villeggiatura.

Parlando della pesca, ricorda al ministro la necessità di impedire lungo le spiaggie, con efficaci provvedimenti, l'uso delle reti a strascico, che rovinano il fondo del mare, e che dovrebbero, se proprio ciò si ritiene inevitabile, essere permesse soltanto, con molte cautele, in alto mare. (Approvazioni).

MIRA, rileva lo scarso numero di alunni che frequentano le scuole superiori di agricoltura, specialmente quella di Milano, e dice che ciò dipende dal fatto che le scuole medesime creano professori d'agraria ma non agricoltori. Crede che si potrebbe ovviare a tale inconveniente istituendo in quelle scuole alcuni corsi domenicali nei quali si impartissero nozioni pratiche e industriali di agricoltura.

FULCI NICOLO' raccomanda al ministro di portare tutta la sua attenzione sui grandi vantaggi che si possono attendere dai campi sperimentali, specialmente nelle regioni dove l'agricoltura è meno progredita, e di aumentarne il numero quanto più sia possibile.

Richiama poi l'attenzione del ministro sull'economato generale, perchè vegga se non sia conveniente di meglio regolarne l'autonomia ed i rapporti con gli economati degli altri Ministeri, riprendendo gli studî da un precedente Ministero iniziati in proposito.

Lamenta che manchino gli organi adatti a far eseguire le leggi sulla pesca, non essendo a questo scopo sufficienti le guardie doganali.

Vorrebbe perciò che il ministro provvedesse seriamente ad istituire speciali corpi di guardie addette alla pesca, e che possano non soltanto elevare contravvenzioni, ma mantenerle efficacemente per la protezione di questa, che è fra le principali fonti della ricchezza nazionale. (Bene).

Circa la costituzione dell'ufficio del lavoro nota che esso, come è organizzato, non può inspirare adeguata fiducia nei lavoratori, mentre non è, d'altra parte, in grado di illuminare lo Stato sulle vere condizioni del lavoro. Crede che l'ufficio del lavoro dovrebbe essere un vero e proprio osservatorio, e rivolge in questo senso raccomandazione al ministro, nella cui intelligenza e coltura ha piena fiducia. (Benissimo).

CHIESA richiama l'attenzione del ministro sulla disoccupazione dei lavoratori nelle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì, dove sono numerosi i braccianti che non trovano occupazione che per un terzo dell'anno.

Vorrebbe conoscere quali siano in proposito gl'intendimenti del ministro d'agricoltura, poichè crede che non possano bastare i

provvedimenti del Ministero dell'interno diretti più che altro alla tutela dell'ordine, ed i pochi lavori ordinati dal Ministero dei lavori pubblici.

Ritiene che l'intervento del ministro d'agricoltura si potrebbe utilmente esercitare col favorire certe speciali industrie o coltivazioni nelle accennate provincie.

PIPITONE è d'avviso che una delle funzioni che spettano al Ministero d'agricoltura sia quella di regolare e distribuire la produzione *nazionale a seconda* delle esigenze del mercato interno e del mercato internazionale.

Accenna alla produzione del grano insufficiente ai bisogni del consumo e dimostra come uno dei mezzi di accrescere la produzione specialmente in Sicilia sia quello di aumentare la piccola proprietà.

Ma crede che i provvedimenti approvati con il disegno di legge sul credito ipotecario siano insufficienti, e che per frazionare il latifondo occorra un complesso di misure più radicali e generali, intorno alle quali si riserva di presentare speciali proposte qualora non vi supplisca l'iniziativa del Governo.

Richiama poi l'attenzione sulla coltivazione indigena del tabacco e nota che essa può farsi utilmente in molte regioni d'Italia e segnatamente nelle isole per favorevoli condizioni di suolo e di clima. Ma lamenta che questa coltivazione trovi il suo maggiore ostacolo nel fisco e negli agenti della finanza.

Dimostra la necessità di stimolare i nostri agricoltori alle varie culture, poichè l'unilateralità è grave difetto dell'agricoltura meridionale, ristretta esclusivamente alla vite, all'ulivo, al mandorlo o agli agrumi.

Accenna più specialmente all'opportunità di promuovere la frutticoltura oggi troppo negletta.

Sono invece esuberanti la coltura del vino e degli agrumi.

E quanto al vino crede si potrebbe aumentare il consumo e la esportazione, eliminando molti inciampi fiscali e incoraggiando le cantine sociali, che sole possono darci il tipo unico e costante necessario per il commercio internazionale.

Per gli agrumi insiste sulla necessità di incoraggiare la produzione degli estratti concentrati.

Su tutti questi problemi attende di conoscere l'avviso del ministro, nella cui intelligente operosità esprime ampia fiducia (Vive approvazioni - Congratulazioni).

CABRINI chiede che come sono stati passati all'Ufficio del lavoro i servizi relativi alla statistica degli scioperi e al lavoro delle donne e dei fanciulli, così sia attribuito a quell'Ufficio il servizio degli infortuni sul lavoro, insistendo a questo proposito sulla necessità di istituire un apposito corpo di ispettori e di ispettrici, così per la funzione tecnica come per quella di controllo, facendo concorrere nella scelta di questo personale le rappresentanze delle organizzazioni operaie.

Segnala l'operosità dell'Ufficio del lavoro, e dimostra che anche il Consiglio superiore del lavoro ha dato prova di lodevole operosità.

Ritiene però che bisognerebbe convocarlo, non già una o due volte all'anno, ma almeno ad ogni trimestre.

Richiama poi l'attenzione della Camera sul nuovo disegno di legge relativo al lavoro delle donne e dei fanciulli, elaborato precisamente dal Consiglio superiore del lavoro.

Ricorda anche l'inchiesta relativa al lavoro nelle risaie e tributa un encomio alla memoria del compianto senatore Cerruti, il quale in quell'inchiesta ebbe massima parte.

Accenna ad altri lavori compiuti dal Consiglio superiore del lavoro.

Lamenta vivamente l'ostracismo dato per voto della Camera all'on. Turati, che portò sì valido contributo di illuminata operosità nei lavori di quel Consiglio.

E termina facendo voti perchè la costituzione di quel Consiglio sia modificata per guisa che in essa siano rappresentati tutti gli interessi della vita economica italiana. (Bene).

MALVEZZI, accennando alla disoccupazione nella provincia di Bologna nota che le amministrazioni comunali fanno i più lodevoli sforzi per sovvenire a tanta miseria, aggravando enormemente i loro bilanci.

Avverte poi che la mancanza di lavoro dipende in gran parte dall'esser venuto il buon accordo fra proprietari, mezzadri e braccianti.

D'altra parte i proprietari che hanno contratto mutui pei miglioramenti agrarî, si trovano nella necessità di fronte ai cresciuti salari di limitare la mano d'opera.

Aggiungasi la minore intensità del lavoro da parte del bracciante. Si comprende bene che per tutte queste ragioni il lavoro sia sensibilmente diminuito, essendosi soppresse tutte le lavorazioni che non siano assolutamente necessarie.

Accenna pure alla necessità di riformare e rimodernare i patti colonici, lamentando che le agitazioni abbiano indotto molti proprietari ad abbandonare la coltura delle loro terre per darle in affitto.

Quindi è che scomparve quella cordialità patriarcale, che un tempo stringeva in mirabile accordo proprietari e lavoratori.

Esprime l'augurio che, col ritorno della concordia e della pace, col miglioramento dei patti colonici, colla possibilità di aver capitali a miti condizioni, torni a rifiorire il benessere nella regione emiliana.

Raccomanda poi al ministro il memoriale redatto dalla Camera del lavoro di Ravenna, e lo esorta a cercar di promuovere in quella provincia, ove la popolazione è esuberante, un'opportuna e ben diretta emigrazione.

Gli raccomanda infine di studiare la riforma delle antiche partecipanze e di promuovere i lavori di bonifica, curando che si facciano nei mesi in cui i braccianti non trovano lavoro nei campi. (Vivissime approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore).

POGGI, come studioso di cose agrarie, rileva la necessità di aumentare gli stanziamenti destinati all'agricoltura, e incoraggia il ministro a fare ogni sforzo per raggiungere questo scopo.

Solamente quando vi saranno fondi sufficienti il ministro potrà efficacemente promuovere e coordinare le iniziative private.

Si augura che nei servizi e nel personale del Ministero vada sempre più prevalendo il carattere e l'elemento tecnico.

Lamenta la scarsità delle scuole agrarie pratiche, veramente rispondenti ai loro fini; così la stessa scuola di agricoltura pratica di Roma lascia molto a desiderare quanto al suo ordinamento.

Segnalando l'importanza delle cattedre ambulanti di agricoltura, raccomanda che si dia maggior validità e sempre maggior incremento a questa utilissima istituzione provvedendo all'avvenire degli insegnanti.

Insiste sulla necessità di far sì che i giovani, laureati dalle nostre scuole superiori di agricoltura, facciano un efficace tirocinio prima di divenir titolari di cattedre.

Raccomanda ogni cura ed ogni sollecitudine per la auspicata redenzione dell'Agro romano: trattasi di un dovere verso la patria e verso la civiltà.

Segnala l'importanza delle statistiche agrarie, delle carte geologiche, delle carte agronomiche, e raccomanda che si studi il modo di emanciparsi dall'estero per le materie necessarie alla fabbricazione dei concimi chimici.

Termina augurando sempre maggiore incremento a questo bilancio che può gradatamente aiutare le fortune della Nazione (Vive approvazioni - Applausi - Congratulazioni).

LUCIFERO crede suo dovere richiamare l'attenzione della Camera e del Governo su alcune particolari condizioni dell'agricoltura meridionale. È noto come precipua causa del disagio dell'agricoltura meridionale sia la scarsità del capitale, a questo si vuole ovviare colle leggi recentemente discusse; ma l'oratore è alquanto dubbioso circa gli effetti pratici di tali provvedimenti.

Ma nella regione meridionale manca pure, e principalmente, la coltura agraria; le scuole pratiche di agricoltura nel Mezzogiorno in modo scarso, non informate a concetto pratico, non hanno dato quasi nessun risultato.

Conviene istituire e diffondere anche in quelle provincie la provvida istituzione delle cattedre ambulanti che hanno dato altrove sì fecondi risultati.

Conviene anche promuovere e incoraggiare i Consorzi agrari sorti con criterî indiziari eminentemente moderni a sostituire gli antiquati Comizî agrari.

Infine l'oratore raccomanda al Governo di studiare una riforma delle disposizioni relative agli sgravi dell'imposta fondiaria in casi di straordinari infortunî, e di riprendere quei lavori di bonifica che rispondono ad una grande esigenza economica e civile, e che in alcune regioni da troppo lungo tempo si attendono invano. (Vivissime approvazioni — Applausi — Congratulazioni).

PALA esamina il presente bilancio nei rapporti con gli interessi della Sardegna.

Quanto all'agricoltura, vi è tutto da fare; manca l'iniziativa privata, che il Governo dovrebbe con ogni sforzo promuovere; manca l'istruzione agraria, ristretta a due scuole soltanto; mancano le cattedre ambulanti d'agricoltura.

Anche per la propagazione dei vitigni americani si potrebbe e si dovrebbe fare molto di più.

Non si è provveduto a promuovere quella coltura del tabacco, alla quale sono adattissime molte terre sarde. Non si è pensato all'incremento della razza equina. Ed anche alla silvicoltura sarda conviene che il Governo rivolga le sue cure.

Circa il commercio, nota che la questione essenziale è quella dei trasporti e dei mezzi di comunicazione; ed anche in questo campo infiniti sono i bisogni della Sardegna.

Esorta l'on. Rava a prendere a cuore questa vitale questione. (Bene).

BACCELLI, chiede al ministro se intenda affrontare il grande problema della ricostituzione dei boschi degli Appennini, col sistema dei boschi demaniali.

Lo esorta anche a studiare il miglioramento del personale forestale. Raccomanda la istituzione di una cattedra di patologia agraria presso la scuola superiore di Perugia, e il miglioramento dell'istituto esistente in Roma.

Segnala la necessità di studi bacteriologici nelle varie scuole di caseificio. Vorrebbe destinato un apposito stanziamento per la profilassi e la cura delle malattie del bestiame. Insiste sulla necessità di un apposito Ispettorato pei servizi dell'Agro romano.

Così pure raccomanda che si proceda alla nomina di ispettori pei varî servizi relativi alle leggi sul lavoro, raccomandando che fra questi siano pure compresi dei medici.

Esorta il ministro a riprendere lo studio del problema dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, e di quelle provvide casse di maternità. Sollecita la legge sulla coltivazione delle risaie.

Invoca il massimo zelo nella applicazione della legge sulla malaria, che converrebbe intanto applicare a beneficio dei lavoratori dipendenti dal Ministero anche per dare il buon esempio (Bene).

Interrogazioni e interpellanze.

PODESTÀ, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro della pubblica istruzione per sapere se egli ritenga costituzionale l'articolo 3 del R. decreto 1° gennaio 1905, emanato in applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, e se intenda far cessare immediatamente la dittatura dei pieni poteri, assuntasi con quel decreto, mantenendo in uno stato di agitazione e di orgasmo un' intera amministrazione centrale dello Stato con grave danno dei pubblici servizi.

« Galluppi ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di grazia e giustizia per sapere se intenda provvedere alle condizioni penose della classe dei portieri giudiziari.

« Faelli, Cardani ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri di agricoltura, industria e commercio e di grazia e giustizia, per sapere se e quando intendano di ripresentare il progetto di legge sui contratti agrari, già sottoposto alle deliberazioni della Camera nella passata legislatura.

« Landucci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e di grazia, giustizia e dei culti, quando intendano presentare il disegno di legge, che, secondo l'articolo 8 della legge 1° marzo 1886, deve determinare gli effetti giuridici del catasto, e proporre le riforme, che occorressero a tal fine nella legislazione civile.

« Landucci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia e dei culti, per sapere quando intenda iniziare gli studi opportuni allo scopo di concretare e presentare un progetto di legge, che istituisca e regoli una procedura collettiva, affine a quella del fallimento, anche per i non commercianti.

« Landucci ».

« I sottoscritti interrogano il ministro di grazia e giustizia sui criterî seguiti dalle Commissioni distrettuali in genere, e da quella di Santa Maria Capua Vetere in specie (che cancellava tutti i maestri), nella revisione delle liste dei giurati compilate dalle Commissioni comunali.

« Montemartini, Credaro ».

« Il sottoscritto chiede al ministro della pubblica istruzione, quali siano le sue intenzioni, dopo il parere espresso dalla Giunta del Consiglio superiore, circa la chiusura del collegio dei Marianiti a Pallanza.

« Socci ».

La seduta termina alle 18,10.

DIARIO ESTERO

Le smentite alle dicerie dei giornali inglesi circa una prossima pace proseguono. Un dispaccio da Washington, 28, dice:

« Circa le voci corse riguardo ai negoziati di pace fra la Russia ed il Giappone, si annunzia al dipartimento di Stato che gli Stati-Uniti non hanno mai ricevuto dal Giappone la domanda di sottoporre alla Russia proposte di pace e per conseguenza gli Stati-Uniti non hanno nè direttamente, nè indirettamente consultato la Russia a tale proposito. Questa dichiarazione è stata pubblicata immediatamente dopo una conferenza fra il segretario di Stato, Hay, ed il ministro del Giappone negli Stati-Uniti ».

*
* *

La crisi ministeriale in Ungheria non è ancora risoluta nè accenna a risolversi. I giornali ungheresi di tutti i partiti constatano che il conte Andrassy non è riuscito ad ottenere concessioni a Vienna. Egli lo dichiarò schiettamente ai capi dell'opposizione riunita.

Il *Kis Uiszag*, commentando la situazione, dice:

« Per il bene della verità noi desideriamo che giunga al potere la coalizione. Il Ministero responsabile dovrebbe seguire però in ogni caso quella politica che è ora anche la politica della Corona e che tende ad impedire che l'Ungheria discenda al livello della Serbia ».

Il Kossuth, capo del partito dell'indipendenza, in un articolo che pubblica nella *Zeit*, di Vienna, dichiara che le Opposizioni coalizzate hanno un programma perfettamente costituzionale, che non contiene alcuna parte contraria alla dinastia e non comprende nè l'abolizione immediata del Compromesso del 1867, nè l'istituzione dell'unione personale.

Tali punti appartengono esclusivamente al programma del partito indipendente, mentre il Governo non sarebbe l'espressione di questo partito, ma dei partiti dell'Opposizione coalizzati.

Pertanto il partito indipendente eliminerebbe dal programma di un Ministero di coalizione i suddetti punti speciali del suo programma. Ogni Governo costituito all'infuori della coalizione sarebbe impossibile.

L'esercizio provvisorio, il bilancio e la legge sulla leva non saranno votati finchè il Re non si deciderà ad invitare la maggioranza a costituire un Governo che abbia il programma di essa.

*
* *

Gravi avvenimenti si preparono nella Svezia e Norvegia; questa non avendo potuto ottenere dalla Svezia maggiore autonomia ed una rappresentanza consolare propria, minaccia di distaccarsi completamente dalla Svezia rompendo anche l'unione personale del Sovrano, che attualmente regna sulle due parti in cui quella monarchia si divide.

Il celebre viaggiatore Nansen si è posto a capo del movimento separatista ed ha pubblicato un manifesto nel quale rievoca la storia della vertenza intorno ai Consolati, che dura da quindici anni, aggiungendo che la Norvegia ha esaurita la sua pazienza. Egli si scaglia contro l'attuale Ministero, che tenta di soffocare le aspirazioni norvegesi, e lascia intravvedere non solo la separazione, ma anche la guerra tra le due nazioni. I norvegesi non hanno paura di vedersi isolati, e sapranno a suo tempo dimostrare il loro coraggio. La questione dei Consolati esteri, che la Norvegia non vuol più avere in comune con la Svezia, non è che la manifestazione di una gelosia fraterna, probabilmente inestinguibile.

Il corrispondente da Stoccolma del *Morning Leader*, narrando della posizione assunta dal Nansen, dice che se la Norvegia avesse a staccarsi dalla Svezia, Nansen potrebbe divenire il Presidente della Repubblica norvegese.

In un comizio, tenuto a Cristiania, Nansen pronunziò un discorso, sollevando il più grande entusiasmo. Egli dichiarò ch'è passato il tempo di tergiversare, e che la Norvegia deve far valere i suoi diritti. Un noto letterato allora gli si avvicinò e gli gridò:

« Voi avete detto che la Norvegia ha bisogno di uomini, e l'uomo della Norvegia siete voi! Voi dovete essere il suo pilota, il suo portabandiera! » Queste parole destarono un immenso entusiasmo. La folla scoppiò in grida di applausi, che durarono a lungo, e accompagnò poi a casa Nansen, cantando l'inno nazionale.

Ogni giorno, in Norvegia, avvengono dimostrazioni patriottiche; la grande maggioranza della popolazione chiede una soluzione immediata della vertenza con la Svezia.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. I. e R. il principe Federico Leopoldo di Prussia, con il seguito, giunse ieri a Genova e fu ricevuto alla stazione dal Console generale tedesco, Irmer.

Il principe si recò subito a bordo del piroscafo *Prinz Eitel*.

Esposizione artistica in Roma. — I lavori non ammessi alla mostra della Società promotrice di Belle Arti di Roma, saranno esposti a beneficio della Società *Corda fratres*, nel *foyer* del Teatro Nazionale, gentilmente concesso.

L'inaugurazione di detta mostra avrà luogo sabato 11, alle 11 antimeridiane.

Le adesioni si ricevono a tutto il 4 corr. al Consolato della *Corda fratres*, a via Frattina, 110.

Servizi postali e ferroviari. — La Direzione delle RR. poste di Roma, avverte che, in causa delle anormali condizioni del servizio ferroviario, la distribuzione delle corrispondenze postali si farà provvisoriamente quattro sole volte al giorno.

Parimente mancando il modo di spedire regolarmente i pacchi postali, questi subiranno facilmente rilevanti ritardi nell'arrivo a destinazione per cui l'Amministrazione non risponde dei danni che potranno derivare ai pacchi contenenti merci deperibili.

— La Direzione dell'esercizio delle Ferrovie del Mediterraneo, comunica:

Causa l'ingombro dello scalo di Salerno, è stato disposto per la sospensione dei trasporti a piccola velocità a carro completo, per la detta destinazione, durante il periodo di cinque giorni, dal 1° a tutto il 5 marzo p. v.

D'accordo con la Rete Adriatica è stata disposta pure, per eguali cause, la sospensione dei trasporti stessi anche per gli scali di Napoli, per l'indicato periodo.

Pei martiri della scienza. — Ieri mattina, a Domodossola, furono fatti solenni funerali, a spese dello Stato, alla salma dell'ingegnere Bianco, vittima dei gas deleterî sprigionatisi nella galleria del Sempione.

Vi presero parte le autorità, le rappresentanze dei sodalizi, dell'Ispettorato ferroviario governativo, delle Reti Mediterranea e Giura-Sempione, dell'impresa Brandau, e molta folla.

La musica dei pompieri suonava marcie funebri.

Reggevano i cordoni del carro, coperto di numerose corone, l'on. Falcioni, l'ing. Brandau, il sottoprefetto, il presidente del tribunale, l'ing. Gozzi, il comm. Crosa ed il capitano dei carabinieri.

La salma sarà trasportata a Feltre, paese nativo del defunto.

Movimento commerciale. — Lunedì scorso furono caricati nel porto di Genova 918 carri, di cui 405 di carbone per i privati e 53 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 301, dei quali 138 per imbarco.

Marina mercantile. — Da Teneriffa è partito per Genova il *Città di Genova*, della Veloce. Il piroscafo *Ardito*, della Società Veneziana, è giunto a Bombay. Da Gibilterra ha transitato il *Duca di Galliera*, della Veloce. Il *Weimar*, del N. Ll., è partito da New-York per Genova. È giunto a Montevideo il *Leone XIII*, della Transatlantica barcellonese.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 28. — Il trattato di commercio fra la Germania e la Russia è stato ratificato a Berlino oggi e andrà in vigore il 1° marzo 1906.

PARIGI, 28. — *Camera dei deputati.* — (*Seduta antimeridiana*). — Continua la discussione del bilancio delle finanze.

Il presidente del Consiglio, Rouvier, aderendo alle richieste di alcuni deputati, si impegna a presentare prossimamente il progetto di legge per la riduzione delle ore di lavoro nelle officine dello Stato.

Si approvano poscia gli ultimi capitoli del bilancio.

A proposito del capitolo monete e medaglie, il deputato Du Halgouet, di destra, dice che il commercio francese è imbarazzato per la sfiducia di cui sono oggetto i pezzi da 20 franchi tunisini,

Il ministro dichiara che questi pezzi esistono in quantità minima in Francia e non possono cagionare un grande disordine nel commercio, ed aggiunge che fu su domanda del Protettorato tunisino che queste monete speciali furono coniate; del resto i pezzi da 20 franchi tunisini hanno lo stesso valore di quelli francesi.

Tutti i capitoli sono approvati senza modificazioni.

La Camera intraprende poscia la discussione del bilancio della guerra.

Il presidente annunzia che le interpellanze relative a questo bilancio sono state aggiornate d'accordo fra i deputati che le hanno presentate ed il Governo, allo scopo di non ritardare la discussione del bilancio.

Guyot de Villeneuve dice che vuole interpellare il Governo sulle riparazioni da accordarsi agli ufficiali vittime delle delazioni.

Il ministro Berteaux promette che saranno date riparazioni; l'interpellante non insiste.

Berteaux dichiara che darà soddisfazione a tutti i reclami secondo giustizia.

Il seguito è rinviato alla seduta pomeridiana.

TOKIO, 28. — La Dieta si è chiusa.

BERLINO, 28. — Oggi, al Ministero degli esteri, i segretari di Stato per l'interno e per gli esteri e l'ambasciatore d'Austria-Ungheria hanno firmato un articolo complementare del nuovo trattato di commercio austro-tedesco, il quale rinvia dal 15 febbraio 1906 al 1° marzo dello stesso anno la data dell'entrata in vigore del trattato stesso.

MONACO DI BAVIERA, 28. — Secondo notizie qui giunte tutti i vagoni del treno *express* Berlino-Napoli hanno deviato, in seguito alla caduta di una frana, tra Atzwang e Blumau (Tirolo).

I viaggiatori ed il personale del treno sono incolumi.

CRISTIANIA, 28. — Il ministro delle finanze, Michelsen, ed il membro della sezione norvegese al Consiglio di Stato di Stoccolma, Schoening, hanno inviato oggi le loro dimissioni.

TOKIO, 28. — Nell'attacco a Tsin-khe-chen, avvenuto il 23 corrente, i giapponesi avrebbero battuto 17,000 russi, che perdettero duemila uomini.

Le perdite giapponesi furono leggere.

PIETROBURGO, 28. — Il generale Kuropatkine telegrafa, in data di ieri, che sono stati respinti il 26 dieci attacchi dei giapponesi ad ovest di San-sin-tung e che nella mattina del 27 ne è stato respinto un altro.

I giapponesi perdettero 100 uomini; i russi 3.

LUGANSKI (*Governo di Secaterinoslaw*), 28. — Lo sciopero dei minatori è terminato.

Gli alunni del seminario hanno fatto una dimostrazione di protesta contro la direzione.

I seminaristi hanno devastato alcuni locali del seminario e bruciarono i libri.

L'insegnamento è stato sospeso; i seminaristi hanno lasciato la città.

LODZ, 28. — Gli operai del mattatoio si sono messi in sciopero; i tipografi hanno pure proclamato lo sciopero per la terza volta.

PARIGI, 28. — *Camera dei deputati.* - (*Seduta pomeridiana*) — Si continua la discussione del bilancio della guerra.

Parecchi oratori invocano l'adozione di misure igieniche nelle caserme.

Il conte d'Alsace segnala l'aumento degli effettivi tedeschi in Alsazia e Lorena, mentre quelli francesi non sono mai completi. Reclama misure di precauzione.

Messimy fa alcune osservazioni sulle conseguenze della ferma di due anni. Egli chiede che sia soppresso in ogni reggimento il quarto battaglione e specialmente nei reggimenti della 14ª e 15ª regione che sono vicine alla frontiera italiana.

L'oratore soggiunge: Noi abbiamo là 65 compagnie più che nel 1894, epoca in cui i rapporti tra la Francia e l'Italia erano tesi. Oggi le due Nazioni si sono ravvicinate ed hanno concluso un trattato di commercio. Esse hanno compreso che avevano le stesse aspirazioni. La soppressione del quarto battaglione in ogni reggimento della 14ª e 15ª regione sarebbe atto fecondo, che segnerebbe la conciliazione dei due paesi. (Benissimo a Sinistra).

Messimy continua: È naturale che quando i popoli diventano amici, si sopprimano gli armamenti. (Applausi a Sinistra - Proteste a Destra e sui banchi dei nazionalisti).

Lasies grida: E la triplice alleanza?

Messimy continua: Non voglio che sia diminuita affatto la forza difensiva del mio paese. So che il momento del disarmo non è venuto, quantunque tutti i popoli occidentali abbiano fatto grandi progressi sulla via della federazione; ma ad una situazione politica diversa occorre una situazione militare diversa.

Il seguito è rinviato a domani.

LONDRA, 28. — *Camera dei comuni.* — Il ministro per le Indie, sir John Brodrick, rispondendo ad analoga interrogazione, dichiara che il comandante supremo dell'esercito delle Indie, visconte Kitchener, ha presentato una proposta per la riorganizzazione dell'esercito delle Indie.

La proposta è stata accettata in massima, ma i dettagli non sono stati ancora studiati. Non si può quindi determinare la spesa che sarà necessaria per l'attuazione delle riforme proposte.

I crediti speciali per tale riorganizzazione saranno stanziati nel bilancio dell'esercizio 1905-1906.

LONDRA, 28. — Una Nota ufficiosa comunicata ai giornali informa che il ministro degli esteri, marchese di Lansdowne e lo ambasciatore russo, conte Benckendorff, hanno avuto uno scambio d'idee circa l'ammontare della indennità da pagarsi dalla Russia ai danneggiati nell'incidente di Dogger-Bank.

Nessuna difficoltà esisterebbe per la soluzione di tale questione.

L'ammontare dell'indennità sarebbe fissato da 75 a 100 mila sterline.

TOKIO, 28. — Dispacci dal quartier generale del generale Kuroki, in data d'oggi, annunziano che i russi nel combattimento di Tsin-kho-chen lasciarono sul terreno 203 morti.

Le perdite totali dei russi sono calcolate a 2000 uomini. I giapponesi si sono impadroniti di parecchie mitragliatrici russe.

PIETROBURGO, 28. — Si assicura che l'autore dell'attentato contro il granduca Sergio sia un ingegnere che era giunto da Parigi. Il suo nome è tuttora sconosciuto.

È stato scoperto a Mosca un deposito di *revolvers*, di bombe o di dinamite.

LONDRA, 1. — *Camera dei comuni — (Continuazione).* — L'emendamento Kearley viene respinto, con 276 voti contro 211.

TOKIO, 28. — Rapporti ufficiali sulla battaglia di Tsin-khe-chen rilevano l'importanza del combattimento.

I giapponesi cominciarono ad occupare alcuni punti sulla sponda sinistra del Tai-tse-ho il 19 febbraio. La natura montuosa del paese ed il cattivo tempo li obbligarono a ritardare l'attacco delle posizioni nemiche.

La prima linea giapponese attaccò vigorosamente Tsin-khe-chen il 23.

I russi, che occupavano posizioni potentemente fortificate e protette da ostacoli naturali, opposero un'accanita resistenza.

Il combattimento continuò tutta la giornata.

L'attacco fu rinnovato l'indomani all'alba.

Alle ore 10 del mattino, i giapponesi guadagnando terreno, i combattenti si trovarono tanto vicini da potere impiegare le granate, mentre continuava l'attacco sul fronte. I giapponesi operarono un movimento di fianco e costrinsero i russi a sgombrare la posizione.

I russi, dopo avere appiccato incendî, fuggirono verso nord, lasciando sul terreno 150 morti.

I cinesi dicono che i russi hanno perduto a Tsin-khe-chen mille uomini.

I giapponesi si sono impadroniti di tre mitragliatrici, di numerosi fucili e munizioni ed hanno fatto ventiquattro prigionieri.

TOKIO, 1. — Un rapporto del maresciallo Ohyama dice: Domenica sera le batterie russe di Nan-pu-chan, di Cha-ho-pu e di Ton-fang-si bombardarono, ad intervalli, i piccoli distaccamenti di fanteria giapponesi.

I russi attaccarono intanto quattro posizioni ad ovest della strada di Mukden. Tutti i loro attacchi furono però respinti.

Il nemico riprese la costruzione delle opere di difesa nelle vicinanze di Li-ta-jen-tu e bombardò Chen-chie-pu.

QUARTIER GENERALE DELL'ESERCITO DI KUROKI, 26 febbraio. — L'importanza della vittoria riportata ieri dai giapponesi contro le truppe russe del generale Rennenkampf è accresciuta dai vantaggi strategici acquistati.

Durante l'inverno l'ala destra giapponese si trovava presso il Pen-si-ho e si distendeva sulla sponda meridionale dello Cha-ho, ad occidente del Tai-tse-ho. Col movimento di ieri, il corpo giapponese, che si avanzava dal Pen-si-ho, descrisse un arco verso nord-est e sud-est, minacciando il fianco sinistro russo, una parte del quale si estende ad oriente del Tai-tse-ho.

Il generale Rennenkampf aveva ai suoi ordini una divisione e mezza di fanteria ed un corpo di tiragliatori con artiglieria completa.

BERLINO, 1. — Il *Wolffbureau* dice: L'ambasciatore tedesco a Vienna, conte de Wedel, ha consegnato ieri al ministro degli affari esteri, conte Goluchovski, una nota, in virtù della quale il trattato di commercio tra la Germania e l'Austria-Ungheria, ora in vigore, è denunciato pel 1° marzo 1906, nel caso in cui il nuovo trattato non venisse ratificato per quell'epoca.

Il ministro tedesco a Bucarest, de Kiderlen-Wächter, ha fatto altrettanto verso il ministro degli affari esteri, generale Lahovary, riguardo al trattato di commercio tra la Rumania e la Germania.

LONDRA, 1. — *Camera dei comuni.* — Il ministro della guerra, sir Arnold Forster, rispondendo ad analoga interrogazione dichiara che l'effettivo delle truppe inglesi nel protettorato del Somaliland comprende 1250 uomini. Il Governo ignora il preteso risveglio dell'attività del Mad Mullah nei dintorni di Obbia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 28 febbraio 1905

Il barometro è ridotto allo zero . . .	—
L'altezza della stazione è di metri . .	50,60.
Barometro a mezzodì	747,13.
Umidità relativa a mezzodì	64.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 11,8. minimo 7°,7.
Pioggia in 24 ore	13,7.

28 febbraio 1905.

In Europa: pressione massima di 770 sulla Russia centrale, minima di 735 sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 4 a 8 mill.; temperatura alquanto aumentata; pioggie quasi ovunque; Tirreno agitato.

Si è formata una depressione secondaria con un minimo di 749 in Toscana; massimo a 756 al sud Sicilia.

Probabilità: venti moderati o forti settentrionali sull'alta Italia e Sardegna, tra sud e ponente altrove; cielo vario al NW, quasi ovunque nuvoloso altrove con pioggie, ; mare agitato, qua e là grosso.

Alle ore 15 è stato telegrafato a tutti i semafori di alzare il cilindro.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 28 febbraio 1905.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio...	1/4 coperto	mosso	11 1	4 5
Genova	coperto	legg. mosso	11 9	4 4
Massa Carrara ...	piovoso	calmo	9 2	5 1
Cuneo	sereno	—	4 4	— 2 3
Torino...........	sereno	—	4 0	1 8
Alessandria	coperto	—	6 4	2 1
Novara	1/2 coperto	—	8 8	0 4
Domodossola	3/4 coperto	—	7 0	— 0 8
Pavia............	piovoso	—	5 7	0 3
Milano	piovoso	—	9 0	3 3
Sondrio	coperto	—	7 1	1 9
Bergamo	piovoso	—	6 7	2 0
Brescia	piovoso	—	10 2	2 8
Cremona	piovoso	—	6 3	2 4
Mantova	piovoso	—	8 7	4 7
Verona	piovoso	—	8 6	4 6
Belluno	nebbioso	—	4 5	1 5
Udine	3/4 coperto	—	8 1	3 6
Treviso	piovoso	—	8 0	5 1
Venezia..........	piovoso	calmo	6 6	4 6
Padova	piovoso	—	8 4	5 1
Rovigo	piovoso	—	10 2	3 5
Piacenza	coperto	—	5 3	0 9
Parma	piovoso	—	6 2	1 2
Reggio Emilia....	coperto	—	8 1	1 0
Modena	coperto	—	10 4	1 8
Ferrara	piovoso	—	10 5	4 4
Bologna	piovoso	—	10 2	3 0
Ravenna	piovoso	—	12 1	4 0
Forlì	coperto	—	10 8	2 8
Pesaro....... ...	piovoso	grosso	13 4	5 4
Ancona	piovoso	calmo	11 4	5 0
Urbino	piovoso	—	7 3	3 8
Macerata	coperto	—	10 0	4 4
Ascoli Piceno	coperto	—	13 5	4 0
Perugia..........	piovoso	—	8 0	2 0
Camerino	coperto	—	9 1	0 1
Lucca	piovoso	—	12 6	5 0
Pisa	coperto	—	14 7	6 0
Livorno	piovoso	mosso	13 0	6 4
Firenze	piovoso	—	12 6	6 2
Arezzo	piovoso	—	11 1	4 8
Siena	coperto	—	9 5	3 9
Grosseto	coperto	—	1 2	0 2
Roma	coperto	—	11 3	7 7
Teramo	3/4 coperto	—	11 8	4 0
Chieti	coperto	—	11 0	0 0
Aquila	coperto	—	5 9	0 8
Agnone	piovoso	—	6 4	0 8
Foggia...........	coperto	—	12 0	4 7
Bari	coperto	calmo	14 0	5 0
Lecce	coperto	—	13 5	5 6
Caserta	piovoso	—	12 0	5 6
Napoli	coperto	mosso	11 4	6 6
Benevento	piovoso	—	11 5	5 2
Avellino	piovoso	—	10 0	5 0
Caggiano	coperto	—	6 1	2 0
Potenza..........	—	—	—	—
Cosenza..........	1/2 coperto	—	11 5	6 2
Tiriolo	piovoso	—	5 1	— 1 4
Reggio Calabria ..	coperto	calmo	14 0	10 0
Trapani	3/4 coperto	agitato	14 2	8 8
Palermo	coperto	grosso	16 1	7 3
Porto Empedocle .	sereno	molto agitato	12 0	10 0
Caltanissetta	piovoso	—	9 4	2 5
Messina	piovoso	legg. mosso	14 8	8 2
Catania	piovoso	calmo	16 5	5 4
Siracusa	coperto	calmo	15 1	6 9
Cagliari	3/4 coperto	agitato	14 0	0 2
Sassari	coperto	—	11 3	5 0

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*